

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 16

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 luglio 2006)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In seno alle iniziative intraprese in sede comunitaria e finalizzate alla rimozione degli ostacoli (anche di ordine fiscale) esistenti al libero esercizio dell'attività transfrontaliera delle imprese il Consiglio, il 22 dicembre 2003, ha adottato la direttiva 2003/123/CE (di seguito, per brevità "la Direttiva") la quale modifica la Direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi.

Una prima significativa innovazione consiste nella estensione alle stabili organizzazioni della disciplina contenuta nella Direttiva. In particolare, l'art. 1 della Direttiva estende il campo di applicazione della disciplina comunitaria alla:

- a) *"distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione"*. E' il caso, ad esempio, di una società figlia francese che distribuisce utili alla stabile organizzazione in Italia di società madre residente nella UE;
- b) *"distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a Stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie"*. E' il caso, ad esempio, di una società figlia residente in Italia che distribuisce utili alla stabile organizzazione in Francia della società madre residente in Italia.

In buona sostanza, la nuova formulazione normativa precisa che lo Stato membro nel quale è situata una stabile organizzazione deve riconoscere a quest'ultima i vantaggi previsti dalla Direttiva, nell'ipotesi in cui la stabile organizzazione di una società "madre" riceve utili e a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti applicativi della disciplina cd. "madre - figlia".

La novità illustrata non necessita di interventi da attuare nell'ambito della normativa interna; infatti, il precetto della lettera a) era stato già recepito in tal senso in seno all'art. 96-bis, comma 6, del tuir, nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dalla cosiddetta riforma IRES; articolo 96-bis che la riforma fiscale recata dal d.lgs. n. 344/2003 ha provveduto ad eliminare in quanto il criterio dell'esenzione da tassazione dei dividendi - il cui ambito di applicazione è più ampio del previgente art. 96-bis, ha reso non necessaria la riproposizione del citato articolo e, ora, rende inutile necessaria una modifica che recepisca la novità apportata alla Direttiva.

Anche per quanto concerne la fattispecie indicata alla lettera b), non si ritiene di dover effettuare alcun intervento normativo nell'ambito dell'ordinamento domestico in quanto già la

disciplina vigente prevede che sugli utili distribuiti da una società italiana ad una stabile organizzazione di altra società italiana non si applichi alcuna ritenuta.

L'introduzione del comma 1-bis nell'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600/73 concerne l'impatto della disciplina della *thin-capitalization* sull'applicazione delle norme previste dalla direttiva madri-figlie. L'estensione, infatti, del regime degli utili alle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 44, comma 1, lett. e), secondo periodo, del tuir, comporta l'applicazione del regime di esonero da ritenuta accordato dall'articolo 27-bis citato nel caso in cui il soggetto che eroga la remunerazione sia una società figlia italiana e il soggetto che la percepisce sia una società estera che rivesta la qualità di madre della società erogante.

Analogamente si è operato con riferimento alla remunerazione derivante da contratti di associazione in partecipazione o da strumenti finanziari erogata a società madri comunitarie.

L'ulteriore modifica alla Direttiva concerne la riduzione della soglia partecipativa dal 25 al 10 per cento in un determinato arco temporale. In tal senso, si è provveduto a modificare l'art. 27-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600/73 e a introdurre, nell'ambito dell'articolo 2 del presente decreto legislativo, la riduzione della percentuale di partecipazione al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Si è, altresì, provveduto ad abrogare il comma 4 dell'art. 27-bis del D.P.R. n. 600/73 che stabilisce: "Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti".

La disposizione disciplinava il rapporto con alcune convenzioni che adottano un sistema che prevede, accanto alla riduzione della ritenuta, il rimborso – da parte dello Stato di residenza della società che distribuisce gli utili – dell'imposta (o di parte di essa) applicata sugli utili prodotti da detta società; è il caso, ad esempio, delle convenzioni con la Francia e con il Regno unito, secondo le quali il rimborso compete per un ammontare corrispondente a quello del credito d'imposta sui dividendi accordato ai residenti. Per effetto dell'introduzione del regime di esenzione dei dividendi e della soppressione del credito d'imposta sui dividendi stessi e della maggiorazione di conguaglio è stato conseguentemente abrogato il comma 4 in discorso.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 90/435/CEE CONCERNENTE IL REGIME FISCALE COMUNE APPLICABILE ALLE SOCIETA' MADRI E FIGLIE DI STATI MEMBRI DIVERSI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005;

Vista la direttiva 2003/123/CE del Consiglio recante modifica alla direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1993, n. 136, recante attuazione della direttiva n. 90/435/CEE relativa al regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri della Comunità economica europea;

Visto l'art. 35 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/435/CEE Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, l'articolo 27-bis recante disposizioni per il rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti;

Visto l'articolo 37, comma 57, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisiti i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1:

- 1) nell'alinea le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";
- 2) nella lettera b) dopo le parole: "Unione europea" sono aggiunte le seguenti: ", senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;";
- 3) nella lettera c) le parole: "senza possibilità di fruire" sono sostituite dalle seguenti: "senza fruire" e le parole: "indicate nell'allegato della predetta direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "indicate nella predetta direttiva";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico nonché alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, semprechè la remunerazione e gli utili siano erogati a società con i requisiti indicati nel comma 1 che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.";

d) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.";

e) il comma 4 è abrogato;

f) nel comma 5 le parole: "non esser state costituite" sono sostituite dalle seguenti: "non detenere la partecipazione".

ART. 2

(Efficacia)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. La percentuale indicata nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009.

ART. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 57, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

X SU INIZIATIVA GOVERNATIVA

A) Titolo del provvedimento

Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Amministrazione competente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

C)

TIPOLOGIA DELL'ATTO

Schema Decreto Legislativo

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE:	1.Art. 1	comma 1
	2.Art. 2	comma 1 e 2
	3.Art. _____	comma _____

PER LA COPERTTURA:	1.Art. _____	comma _____
	2.Art. _____	comma _____
	3.Art. _____	comma _____

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE:	1.Art. _____	comma _____
	2.Art. _____	comma _____
	3.Art. _____	comma _____

Indicare se il Provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato. NO

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 1, comma n. 1

L'art.1 del decreto legislativo modifica l'art.27 bis del DPR 29/9/1973 n.600 riducendo la quota di partecipazione minima richiesta (e necessaria ai fini della qualificazione di una società come società madre e come figlia) dal 25% al 20%.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa? NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari:

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti
Vedi relazione tecnica. Fonti Mod. 770 "Ritenute su utili distribuiti da società",
UIC, flussi dei redditi da capitale.

C.2) Metodologia di calcolo.
Vedi ~~relazione tecnica~~ *appendice*

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione
Vedi ~~relazione tecnica~~ *appendice*

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 2, comma n. 1

L'art. 2 nel definire l'efficacia della nuova disciplina, stabilisce che essa si applica agli utili distribuiti a decorrere dal 1 gennaio 2005.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa? NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari:

C.1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti**
Vedi relazione tecnica. Fonti Mod. 770 "Ritenute su utili distribuiti da società",
UIC, flussi dei redditi da capitale.

C.2) **Metodologia di calcolo.**
Vedi relazione tecnica *appendice*

e/o

C.3) **Altre modalità di quantificazione e di valutazione**
Vedi relazione tecnica *appendice*

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 2, comma n. 2

L'art.2, comma 2 del decreto legislativo stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2007 la percentuale di partecipazione minima richiesta verrà ulteriormente ridotta del 15%; infine, la medesima percentuale a partire dal 1° gennaio 2009 verrà ridotta al 10%.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa? NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari:

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti
Vedi relazione tecnica. Fonti Mod. 770 "Ritenute su utili distribuiti da società",
UTC, flussi dei redditi da capitale.

C.2) Metodologia di calcolo.
Vedi ~~relazione tecnica~~ *appendice*

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione
Vedi ~~relazione tecnica~~ *appendice*

D) Effetti finanziari

**SEZIONE II
TABELLA I**

Interamente a carico dello Stato

**Art. 1
Comma 1**

Descrizione Tributo	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	A regime	Anno terminale
IRES	-15.940	-6.770	-6.770	-6.770	

**Art. 2
Commi 1 e 2**

Descrizione Tributo	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	A regime	Anno terminale
IRES		-6.510	-6.110	-13.660	

* Gli importi si riferiscono alla voce "parte corrente" ed alla sub-voce "permanente" espressi in migliaia di euro.

**SEZIONE II bis
TABELLA 2**

Riepilogo degli effetti finanziari

Interamente a carico dello Stato

Descrizione Tributo	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	A regime	Anno terminale
IRIS	-15.940	-15.280	-12.880	-20.730	

* Gli importi si riferiscono alla voce "parte corrente" ed alla sub-voce "permanente" espressi in migliaia di euro.

APPENDICE

Recepimento della Direttiva 2003/123CE del Consiglio dell'Unione Europea del 22 dicembre 2003 che modifica la Direttiva 90/435/CEE concernente il fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Riflessi fiscali e di gettito derivanti dall'introduzione delle novità normative con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga una partecipazione minima almeno del 20 per cento, del 15 per cento e del 10 per cento del capitale della società figlia

* * *

1. Premessa

In seno alle iniziative intraprese in sede comunitaria e finalizzate alla rimozione degli ostacoli (anche di ordine fiscale) esistenti al libero esercizio dell'attività transfrontaliera delle imprese il Consiglio, il 22 dicembre 2003, ha adottato la direttiva 2003/123/CE (di seguito, per brevità "la Direttiva") la quale modifica la Direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi.

Innanzitutto, una prima significativa innovazione consiste nella estensione alle stabili organizzazioni della disciplina contenuta nella Direttiva.

A tale proposito, l'art. 1 della Direttiva estende il campo di applicazione della disciplina comunitaria alla :

- a. *"distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione"*;
- b. *"distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a Stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie"*.

In buona sostanza, la nuova formulazione normativa precisa che lo Stato membro nel

quale è situata una stabile organizzazione deve riconoscere a quest'ultima i vantaggi previsti dalla Direttiva, nell'ipotesi in cui la stabile organizzazione di una società "madre" riceve utili e a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti applicativi della disciplina cd. "madre - figlia".

In questi termini, l'art.1, paragrafo 4 della Direttiva (modificando il precedente testo) obbliga lo Stato membro nel quale si trova la "*parent company*" ovvero la sua stabile organizzazione che ricevono utili di :

- astenersi dal sottoporre tali utili ad imposizione;
- o, nell'eventualità in cui tali utili vengano sottoposti ad imposizione, di autorizzare la "*parent company*" o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla loro imposta la frazione dell'imposta dovuta a fronte dei suddetti utili dalla società figlia o da una sua sub-affiliata, entro i limiti della imposta corrispondente.

* * *

Altresì, la Direttiva modifica la quota di partecipazione minima richiesta ai fini della sua applicazione.

In particolare, l'art.1, paragrafo 2 della Direttiva modifica l'art.3 del precedente testo normativo riducendo la quota di partecipazione minima richiesta (e necessaria ai fini della qualificazione di una società come società madre e come figlia) dal 25% al 20%.

Inoltre, l'art.1, paragrafo 3 della Direttiva stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2007 la percentuale di partecipazione minima richiesta verrà ulteriormente ridotta al 15%; infine, la medesima percentuale a partire dal 1° gennaio 2009 verrà altresì ridotta al 10%.

Alla diminuzione della soglia di partecipazione minima ne consegue un ampliamento della platea dei soggetti che sono ammessi a beneficiare dei vantaggi fiscali dettati dalla Direttiva e che, precedentemente, non soddisfacevano il requisito minimo della partecipazione superiore al 25 per cento.

* * *

Ulteriormente, la proposta di modifica della Direttiva, con riferimento all'elenco delle società individuate nell'allegato alla Direttiva a cui fa rinvio l'art.2, lett.a) della medesima, estende il novero dei soggetti ammessi a beneficiare della disciplina comunitaria prevedendo, fra essi entità prima escluse, quali ¹ :

a) le società di *diritto belga* denominate "société coopérative à responsabilité limitée / coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" e "société coopérative à responsabilité illimitée / coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", nonché le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche sopra richiamate;

b) altre società di *diritto danese* soggette ad imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è determinato ed assoggettato ad imposizione conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle "aktieselskaber";

c) le società di *diritto tedesco* denominate: "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts" nell'ipotesi in cui svolgano funzioni di società madre o figlia;

d) la società di *diritto greco* denominata "εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (E.I.E.)";

e) le società di *diritto francese* denominate: "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles", che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società, "coopératives" e "unions de coopératives";

f) con riferimento alle società di *diritto irlandese*, sono state eliminate dall'elencazione le "public companies limited by shares or by guarantee" e le "private companies limited by shares or by guarantee" e sono state aggiunte le "trustee saving banks" in conformità del "Trustee Savings Banks Act" del 1989;

g) le società di *diritto italiano* denominate "società cooperative" e "società per mutua assicurazione";

¹ Per esigenze di completezza si segnala che con riferimento alla Spagna ed al Portogallo non è stato effettuato nessun ampliamento della elencazione delle entità ammesse a beneficiare del regime previsto dalla direttiva madre - figlia.

h) le società di *diritto lussemburghese* denominate “société coopérative”, “société coopérative organisée comme une société anonyme”, “association d’assurances mutuelles”, “association d’épargne-pension”, “entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des Syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public”;

i) le società di *diritto olandese* denominate “Open commanditaire vennootschap”, “Coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “Fonds voor gemene rekening”, “vereniging op coöperatieve grondslag” e “vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt”.

j) alcune tipologie di società appartenenti al *diritto austriaco, finlandese e svedese*, in quanto questi Stati hanno aderito all’Unione solo a partire dal 1995;

k) le società registrate a norma del *diritto del Regno Unito*;

l) le società registrate dal regolamento del Consiglio dell’8 ottobre 2001, n.2157/2001, riguardante lo statuto della Società europea (SE) e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, la quale disciplina lo statuto della Società europea con riferimento alla partecipazione dei lavoratori.

* * *

Inoltre, con riferimento al momento di entrata in vigore della Direttiva occorre compiere alcune precisazioni.

Innanzitutto, la disciplina interna che regolamentava la tassazione dei dividendi secondo il modello cd. Madre – Figlia è stata modificata dal D.Lgs. n. 344 del 2003 il quale ha introdotto – a partire dal 1° gennaio 2004 - la nuova imposta sul reddito delle società (IRES).

In particolare, il previgente art. 96 – *bis* del TUIR dettante disposizioni in materia di tassazione dei dividendi percepiti in regime di “Madre – Figlia” è stato abrogato venendo tacitamente sostituito dall’art. 89 del nuovo TUIR il quale prevede - indipendentemente dall’esistenza di una quota di partecipazione minima - l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile dei dividendi distribuiti da società – sia residenti che non residenti – in misura pari al 95 per cento.

Inoltre, il D.Lgs. n. 344 del 2003 ha parzialmente modificato l'art. 27 - *bis* del DPR n. 600 del 1973 che disciplina la tassazione mediante ritenuta dei dividendi distribuiti da società rientranti nel meccanismo della tassazione "Madre - Figlia"; la nuova formulazione normativa pur avendo abbandonato il richiamo all'abrogato art.96 - *bis* del precedente TUIR prevede quale requisito minimo per l'applicazione del regime Madre - Figlia una partecipazione uguale o superiore al 25 per cento del capitale sociale.

In sostanza, la recente novella apportata ai testi normativi per effetto della entrata in vigore della nuova tassazione sul reddito delle società (IRES) non ha tenuto conto dell'ulteriore modifica operata dal legislatore comunitario alla Direttiva anche con riferimento alla disciplina connessa alle quote di partecipazione minima richieste.

Ciò dovrebbe comportare l'adozione - da parte del legislatore nazionale - di un provvedimento normativo di recepimento del contenuto precettivo della medesima Direttiva la quale - fino a tale momento - non dovrebbe trovare applicazione in Italia.

D'altra parte, non sembra potersi ravvisare la possibilità di qualificare la medesima Direttiva come *self executive* e quindi immediatamente applicabile a partire dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (avvenuta il 13 gennaio 2004).

Da tali considerazioni consegue che le valutazioni di gettito che sono state compiute con riferimento all'entrata in vigore della Direttiva non hanno preso in considerazione il periodo d'imposta 2004 ma hanno tenuto conto del periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2005 presumendo che entro tale data la Direttiva medesima dovrebbe essere recepita in Italia.

* * *

Va precisato che le considerazioni e le relative valutazioni che seguono sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2000, riguardanti tutti gli Stati dell'Unione e ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta mod.770/2001.

* * *

2. Le modalità di elaborazione osservate nelle valutazioni di gettito

L'esame delle variazioni in termini di gettito derivanti dalla introduzione delle proposte modifiche alla direttiva madre – figlia riguarda principalmente due specifici aspetti:

- a) l'applicazione della ritenuta d'imposta sugli utili distribuiti da società residenti (cd. flussi in uscita);
- b) la tassazione dei dividendi di fonte comunitaria percepiti da società residenti (cd. flussi in entrata).

In particolare, con riferimento alla prima ipotesi riguardante la tassazione degli utili distribuiti da società italiane a soggetti fiscalmente residenti negli Stati dell'Unione, l'estensione del regime di tassazione previsto dalla direttiva "madre-figlia" dovrebbe ragionevolmente determinare una diminuzione di gettito la cui quantificazione risulta tuttavia problematica sulla base delle informazioni disponibili.

In generale, l'estensione della platea dei soggetti che potrebbero beneficiare del regime connesso alla madre – figlia comporterebbe l'applicazione delle regole previste dall'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, anche ai soggetti che attualmente detengono ininterrottamente per almeno un anno una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 25 per cento del capitale della società italiana che distribuisce gli utili.

In particolare, con riferimento a questa specifica ipotesi, l'art.5 della direttiva madre – figlia viene modificato nel senso che *"gli utili distribuiti da una società figlia alla sua*

società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte”.

La proposta novella esclude, in sostanza, il prelievo alla fonte sui dividendi a favore di soci-società comunitarie in presenza di una partecipazione compresa tra il 20 per cento ed il 25 per cento del capitale sociale.

Ebbene, ai fini della quantificazione della diminuzione di gettito che da ciò deriva occorrerebbe avere indicazioni sulle percentuali delle partecipazioni detenute dalle società residenti negli Stati dell'Unione in società italiane e sui dividendi ad esse direttamente riferibili, dati questi che non risultano allo stato attuale disponibili e che, quindi, impongono, in numerosi casi, una valutazione di tipo probabilistico che verrà di seguito effettuata con riferimento a ciascuno Stato Membro.

In questa sede appare opportuno quanto meno segnalare che un parziale recupero di gettito potrebbe essere generato per effetto del minor credito di imposta che potrebbe essere vantato da società od enti italiani a causa della esenzione dalla ritenuta alla fonte operata all'estero.

In via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente alla riduzione o, come nel caso di specie, alla eliminazione della ritenuta sui flussi (*rectius* utili distribuiti) in uscita verso società od enti fiscalmente residenti in uno Stato membro dell'Unione, sussiste un minor credito per imposte pagate all'estero chiesto in detrazione dai contribuenti residenti in Italia nella loro dichiarazione dei redditi in conseguenza della contestuale riduzione o eliminazione della ritenuta operata dallo Stato estero.

Da ciò dovrebbe derivare un recupero di gettito per effetto del minor credito utilizzabile dai contribuenti italiani.

Tuttavia esistono una serie di motivi che, in via preliminare devono sinteticamente essere rappresentati, e per i quali questo recupero di gettito derivante dalla introduzione delle proposte modifiche presenta difficoltà di stima puntuale :

- i flussi in entrata raramente coincidono con i flussi in uscita;

- il credito concesso per imposte pagate all'estero è limitato, in quanto deve essere capiente rispetto all'imposta italiana (effettiva e non più virtuale a seguito dell'introduzione delle modifiche al sistema fiscale interno) e deve comunque essere commisurato al reddito estero imponibile in Italia;
- l'imposta pagata all'estero deve risultare da apposita certificazione;
- in ogni caso il credito spetta nei limiti dell'imposta definitivamente assolta all'estero e dunque dovrebbe essere calcolata al netto di eventuali rimborsi (ad es. derivanti dall'applicazione della più favorevole disciplina convenzionale rispetto alla ritenuta operata nello Stato estero in base alla norma interna) i quali con difficoltà possono essere distintamente conosciuti dalla nostra anagrafe tributaria;
- la stabile organizzazione della società italiana nello Stato estero in cui è residente la società che paga i dividendi 'nazionalizza' i redditi di dividendi, interessi e canoni, cioè li fa uscire dalla Convenzione, e li rende imponibili nello Stato estero secondo la propria legislazione interna che potrebbe anche prevedere l'esenzione da ritenute annullando il credito d'imposta;
- il dato riguardante il "Credito per imposte pagate all'estero" nel modello di dichiarazione "Unico – Società di Capitali 2003" è contenuto nel rigo RN17 nel quale vengono indicati tutti i crediti per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero senza alcuna distinzione sulla loro provenienza.

* * *

Inoltre, un ulteriore elemento che dovrebbe essere preso in considerazione, ai fini della valutazione di gettito, riguarda la riduzione dell'imposizione dei dividendi di fonte comunitaria che per effetto del recepimento del testo di direttiva dovrebbe essere generata.

In particolare, in tema di tassazione dei dividendi va rilevato che quelli distribuiti da società comunitarie detenute, per almeno il 20% del proprio capitale sociale da società italiane, non concorreranno alla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.

Ciò non dovrebbe determinare un'ulteriore perdita di gettito rispetto all'ipotesi

riferibile alla legislazione vigente.

In particolare, le disposizioni contenute nell'art. art. 89 del nuovo TUIR in materia di dividendi attuano il principio contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge delega, laddove viene prevista l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile dei dividendi distribuiti da società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, in misura pari al 95% degli stessi.

Ebbene, la nuova disposizione ai fini della individuazione dei criteri di formazione del reddito imponibile, detta una disciplina simile a quella contenuta nella direttiva 90/435/CEE la quale consente agli Stati membri di fissare l'importo delle spese di gestione non deducibili dall'utile imponibile della società madre sotto forma di quota forfetaria fino ad un massimo del 5% degli utili distribuiti dalla società figlia.

A tale riguardo, l'art.89, comma 3 del nuovo Tuir disciplina la tassazione dei dividendi distribuiti dai non residenti stabilendo che l'esclusione dal reddito imponibile nella misura del 95% si applica anche qualora la distribuzione avvenga da parte delle società non residenti che rispettino le condizioni indicate nella lettera b) del comma 2 dell'art. 44², concernente l'indeducibilità delle remunerazioni rinvenibile nell'art. 110, comma 9³.

In conclusione, la descritta estensione dell'ambito applicativo della direttiva non

² Per l'applicazione della predetta esclusione, le richiamate società devono comunque risiedere in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata individuati dal decreto emanato per effetto della disciplina contenuta nel comma 4 dell'articolo 169 (CFC); o se ivi residenti devono dimostrare, a seguito dell'esercizio dell'interpello previsto dal medesimo articolo 169, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o paesi CFC.

³ La relazione tecnica allo schema di decreto legislativo, presentata il 15 settembre 2003, con riferimento agli effetti sul gettito derivanti dall'applicazione agli utili distribuiti dalle società non residenti della medesima disciplina prevista per gli utili distribuiti dalle società residenti, ha stimato una perdita di gettito in termini di competenza pari a circa 119 milioni di euro circa (cfr. p. 54 della richiamata relazione). Una simile valutazione è stata effettuata calcolando che a legislazione vigente, le entrate erariali afferenti la tassazione dei dividendi di fonte estera ammonterebbero a circa 125,1 milioni di euro; altresì, in quella sede è stato valutato che, con le nuove disposizioni, per effetto della riduzione dell'importo di dividendi da assoggettare a tassazione, il gettito per l'Erario risulterebbe pari a circa 6,1 milioni di euro. A questo proposito, occorre precisare che la stima di cui sopra, avendo preso in esame la tassazione dei dividendi, ivi inclusi quelli di fonte estera percepiti da società di capitali con partecipazioni comprese tra il 20 ed il 25 per cento, ha già considerato i casi che, per effetto della introduzione della modifica alla direttiva madri e figlie, beneficerebbero della parziale esclusione del reddito imponibile.

dovrebbe generare una perdita di gettito.

* * *

E' necessario compiere un'ulteriore precisazione in ordine alle valutazioni di gettito che sono state compiute in relazione ai periodi di imposta 2007 e 2009 con riferimento ai quali la novella, modificando l'art. 3, par. 1, della precedente Direttiva stabilisce che le percentuali minime di partecipazione verranno ridotte rispettivamente al 15 per cento ed al 10 per cento.

Ebbene, le valutazioni che sono state compiute a tale proposito hanno preso in considerazione gli ultimi dati ed informazioni disponibili presso l'Anagrafe Tributaria, ovvero quelle dichiarate dai sostituti d'imposta nel Mod. 770/2001.

* * *

ELABORAZIONI EFFETTUATE CON RIFERIMENTO AI SINGOLI STATI

MEMBRI

* * *

3. Francia - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti francesi da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga una partecipazione minima almeno del 20 per cento del capitale della società figlia

Le proposte modifiche potrebbero determinare variazioni sul gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti in Francia.

3.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Francia

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti nell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota convenzionale del 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se sussiste il requisito del possesso di almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento in caso di dividendi corrisposti a soggetti che detengono azioni di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi di distribuzione a soggetti cui si applica la Convenzione, diversi dalle società che detengono partecipazioni "qualificate";
- infine, l'aliquota residuale interna del 27 per cento in conseguenza della inapplicabilità

delle minori aliquote sopra menzionate.

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie e del conseguente ampliamento del campo di applicazione della stessa – anche quanto all'ambito soggettivo - il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi. In sostanza, con riferimento alle partecipazioni comprese tra il 20 ed il 25 per cento verrebbe meno la convenienza fiscale ad applicare l'aliquota convenzionale del 5 per cento a beneficio della più favorevole norma interna che, recependo la nuova Direttiva madri e figlie, prevederebbe in tali casi l'esenzione da ritenuta sui dividendi;
- l'aliquota convenzionale del 5 per cento nelle ipotesi di possesso di almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Francia;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche potrebbero determinare una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 5 per cento ed in particolare a quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 20 ed il 25 per cento del capitale.

Peraltro, si esclude che la modifica possa avere impatti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001, ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti in Francia per complessivi 801 milioni di euro circa, vi sono circa 89,9 milioni di euro che sono stati assoggettati alla ritenuta convenzionale del 5 per cento per complessivi euro 4.493.000; a seguito del recepimento della Direttiva una parte di questi potrebbero beneficiare del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta.

Ebbene, dovendo provvedere alla valutazione della quantificazione della diminuzione di gettito che da ciò deriva occorrerebbe avere indicazioni sulle percentuali delle partecipazioni detenute dalle società residenti in Francia in società italiane e sui dividendi ad esse direttamente riferibili, dati questi che non risultano allo stato attuale disponibili e che, quindi, impongono una valutazione di tipo probabilistico.

A tale proposito, si assume che tra i dividendi distribuiti ai quali è stata applicata una ritenuta convenzionale del 5 per cento quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 20 ed il 25 per cento potrebbe rappresentare il 20 per cento.

Conseguentemente, la riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in via del tutto teorica ed avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia in circa 0,900 milioni euro (ovvero il 20 per cento di 4,5 milioni di euro).

Va, per completezza, ricordato che il regime convenzionale consente alle società francesi che detengono una partecipazione in società italiane almeno pari al 20 per cento, di ottenere il rimborso della metà del credito d'imposta sui dividendi spettante ai soggetti residenti. Ciò evidentemente indurrebbe i soggetti francesi a richiedere l'applicazione della disciplina convenzionale in alternativa alla esenzione totale dei dividendi in uscita dall'Italia derivante dall'introduzione della modifica alla Direttiva, in quanto più favorevole.

Tuttavia, la riforma della tassazione sul reddito delle società (IRES), a partire dal 1° gennaio 2004, ha previsto l'abolizione del credito d'imposta sui dividendi; pertanto, non dovrebbe essere più possibile ai soggetti residenti in Francia richiedere il rimborso del medesimo credito.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o di un ente francesi, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate in Francia in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dallo Stato francese.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, dovrebbe essere di entità sensibilmente inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre - figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il credito per l'imposta assoluta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

3.2. Regime dei dividendi percepiti da società italiane

La modifica della Direttiva si rivolgerebbe anche al regime interno di tassazione dei dividendi.

In particolare modo, in tema di tassazione dei dividendi va rilevato che quelli distribuiti da società francesi a favore di società italiane che detengono una partecipazione diretta del capitale sociale compresa tra il 20% ed il 25% beneficeranno dell'abbattimento, riconosciuto dalla disciplina in materia di madre - figlia, pari al 95 per cento dell'ammontare degli utili distribuiti.

Come già precedentemente evidenziato, si ritiene che la perdita di gettito che da ciò deriverebbe è assorbita da quella conseguente alla entrata in vigore dell'art.89 del nuovo TUIR.

* * *

3.3 Francia - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione

percepiti o distribuiti da società od enti francesi da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga rispettivamente una partecipazione minima almeno del 15 o del 10 per cento del capitale della società figlia

Le modifiche all'art.3 della Direttiva con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 potrebbero determinare un'ulteriore variazione sul gettito in relazione alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Francia.

3.3.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Francia a partire dal periodo d'imposta 2007

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie a partire dal 1° gennaio 2007 si assisterà ad un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della medesima disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi dividendi.

In particolare, con riferimento alle partecipazioni comprese tra il 20 ed il 15 per cento non si registrerebbe più la convenienza ad applicare la Convenzione la quale prevede una ritenuta del 5 per cento; altresì, in queste ipotesi troverebbe applicazione la norma interna che per effetto del recepimento del testo della Direttiva prevederebbe in tali ipotesi la totale esenzione da ritenuta sui dividendi.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, il recepimento della Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007 potrebbe determinare una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 5 per cento ed in particolare a quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento del capitale.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 5 per cento, quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento potrebbero rappresentare il 25 per cento circa.

Ciò premesso, in via del tutto prudenziale potrebbe stimarsi una riduzione di gettito pari ad ulteriori 1.100.000 euro (ovvero il 25 per cento di circa 4,5 milioni di euro) che dovrebbero sommarsi ai già stimati 900.000 euro (e corrispondenti alla stimata perdita di gettito conseguente alla entrata in vigore delle modifiche apportate alla Direttiva a partire dal 1° gennaio 2005).

3.3.2. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Francia a partire dal periodo d'imposta 2009

A partire dal 1° gennaio 2009 non dovrebbe essere applicata nessuna ritenuta convenzionale nell'ipotesi in cui il beneficiario effettivo dei dividendi ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi.

Ciò significa che a decorrere da tale ultima data il recepimento della Direttiva dovrebbe determinare una diminuzione di gettito con riguardo a tutti i dividendi attualmente assoggettati alla ritenuta convenzionale del 5 per cento.

La riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in via del tutto teorica ed avuto riguardo dei dati attualmente a nostra disposizione in 2,5 milioni di euro (ovvero l'attuale gettito derivante dall'applicazione della ritenuta convenzionale del 5 per cento e pari a 4,5 milioni di euro al quale vengono sottratte le stimate perdite riguardanti le modifiche alla Direttiva con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009).

* * *

4. Spagna - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti spagnole da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga una partecipazione minima almeno del 20 per cento del capitale della società figlia

Le proposte modifiche potrebbero determinare variazioni sul gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti in Spagna.

* * *

4.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Spagna

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti nell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento in caso di dividendi corrisposti a soggetti che detengono azioni di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi di distribuzione a soggetti cui si applica la Convenzione;
- infine, l'aliquota residuale interna del 27 per cento in conseguenza della inapplicabilità delle minori aliquote sopra menzionate.

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie e del conseguente ampliamento del campo di applicazione della stessa – anche quanto all'ambito soggettivo - il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Spagna;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche determinerebbero una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento. Per effetto della riduzione della soglia di qualificazione, infatti, si avrebbe un ampliamento delle società legittimate a beneficiare della detassazione dei dividendi in uscita dall'Italia su partecipazioni inferiori al 25 per cento, ma almeno pari al 20 per cento.

Peraltro, si esclude che la modifica possa avere impatti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001,

ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti in Spagna per complessivi 29,3 milioni di euro circa, vi sono 18,5 milioni di euro che sono stati assoggettati a ritenuta convenzionale del 15 per cento in Italia per complessivi 2,1 milioni di euro.

Di questi certamente una parte beneficerebbe del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta, con conseguente diminuzione del gettito.

Per la stima della diminuzione si è proceduto per approssimazioni non avendo dati disponibili in ordine alle percentuali di partecipazioni detenute dalle società spagnole in società italiane.

A questi fini è stato tenuto in considerazione che:

- a) sull'ammontare complessivo delle operazioni di distribuzione di dividendi (rilevate in numero di 1588 nel 2000), quelle soggette alla ritenuta del 15 per cento sono 362 e quindi rappresentano il 25 per cento circa di tutte le operazioni dell'anno;
- b) i dividendi soggetti alla ritenuta del 15% corrispondono al 60 per cento circa dell'ammontare complessivo di tutti i dividendi distribuiti nel 2000;
- c) infine, la ritenuta convenzionale del 15 per cento si applica anche a soci persone fisiche residenti in Spagna i quali sono evidentemente estranei all'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie.

Le indicazioni statistiche sub a) e b) rivelano come a fronte di un ridotto numero di operazioni di distribuzione, l'ammontare di dividendi percepiti risulti in percentuale molto significativo (60 per cento). Ciò fa quindi presumere la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata percentuale di partecipazione (presumibilmente superiore al 20 per cento) nelle società italiane, soci che, si stima, detengano complessivamente il diritto alla percezione del 30 per cento dei dividendi assoggettati a ritenuta del 15 per cento.

Ipotizzando, altresì, che il 25 per cento sia rappresentato da soci che rientrano nella categoria sub c) ossia tra quei soggetti esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, si è stimata, in via del tutto teorica, una diminuzione di gettito del 10 per cento (30 per cento meno il 25 per cento) dei dividendi oggi soggetti alla ritenuta del 15 per cento.

Conseguentemente la riduzione sarebbe pertanto stimabile in euro 210.000 (2.100.000 per 10 per cento) avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o di un ente spagnolo, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate in Spagna in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dallo Stato spagnolo.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, dovrebbe essere di entità sensibilmente inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre – figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il credito per l'imposta assolta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

4.2. Regime dei dividendi percepiti da società italiane

La modifica della Direttiva si rivolgerebbe anche al regime interno di tassazione dei dividendi.

In particolare modo, in tema di tassazione dei dividendi va rilevato che quelli distribuiti da società spagnole a favore di società italiane che detengono una

partecipazione diretta del capitale sociale compresa tra il 20% ed il 25% beneficeranno dell'abbattimento, riconosciuto dalla disciplina in materia di madre figlia, pari al 95 per cento dell'ammontare degli utili distribuiti.

Come già precedentemente evidenziato, si ritiene che la perdita di gettito che da ciò deriverebbe sarà assorbita da quella conseguente alla entrata in vigore dell'art.89 del nuovo TUIR.

* * *

4.3 Spagna - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti spagnole da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga rispettivamente una partecipazione minima almeno del 15 o del 10 per cento del capitale della società figlia

Le modifiche all'art.3 della Direttiva con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 potrebbero determinare un'ulteriore variazione sul gettito in relazione alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Spagna.

4.3.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Spagna a partire dal periodo d'imposta 2007

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie a partire dal 1° gennaio 2007 si assisterà ad un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente la data della delibera di distribuzione degli stessi.

In particolare, con riferimento alle partecipazioni comprese tra il 20 ed il 15 per

cento non si registrerebbe più la convenienza ad applicare la Convenzione la quale prevede una ritenuta del 15 per cento; altresì, in queste ipotesi troverebbe applicazione la norma interna che per effetto del recepimento del testo della Direttiva prevederebbe la totale esenzione da ritenuta sui dividendi.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, il recepimento della Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007 potrebbe determinare un'ulteriore diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento ed in particolare a quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento del capitale.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento potrebbero rappresentare il 20 per cento.

Ipotizzando, altresì, che il 25 per cento sia rappresentato da persone fisiche residenti in Spagna i quali sono evidentemente esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 15 per cento (20 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Conseguentemente, la riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in euro 315.000 (ovvero pari a 2.100.000 per 15 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 472.500 (corrispondente alla perdita di gettito conseguente al recepimento delle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005).

4.3.2. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Spagna a partire dal periodo d'imposta 2009

A partire dal 1° gennaio 2009 non dovrebbe essere applicata nessuna ritenuta convenzionale nell'ipotesi in cui il beneficiario effettivo dei dividendi ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedenti la delibera di distribuzione dei dividendi stessi.

Ciò significa che a decorrere da tale data il recepimento della Direttiva dovrebbe determinare una diminuzione di gettito con riguardo ad un'ulteriore porzione dei dividendi attualmente assoggettati alla ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 10 ed il 15 per cento potrebbero rappresentare il 20 per cento.

Ipotizzando, altresì, che il 25 per cento sia rappresentato da soci persone fisiche, ovvero di soggetti esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 15 per cento (20 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

La riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in via del tutto teorica ed avuto riguardo dei dati attualmente a nostra disposizione in 315.000 euro (2.100.000 per 15 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 472.500 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente alle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005) e a 315.000 euro (corrispondente alla stimata perdita di gettito conseguente dal recepimento delle modifiche alla Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007).

* * *

5. Regno Unito - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti inglesi da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga una partecipazione minima almeno del 20 per cento del capitale della società figlia

Le proposte modifiche potrebbero determinare variazioni sul gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti nel Regno Unito.

* * *

5.1 Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti nel Regno Unito

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale (peraltro recentemente novellata) ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti dell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota convenzionale del 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il controllo, diretto o indiretto, è almeno del 10 per cento dei diritti di voto;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutte le altre ipotesi di distribuzione a soggetti nei confronti dei quali trova applicazione la Convenzione;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento in caso di dividendi corrisposti a soggetti che

detengono azioni di risparmio;

- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie e del conseguente ampliamento del campo di applicazione della stessa – anche quanto all'ambito soggettivo – il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi. In sostanza, con riferimento alle partecipazioni comprese tra il 20 ed il 25 per cento, verrebbe meno la convenienza fiscale ad applicare l'aliquota convenzionale del 5 per cento a beneficio della più favorevole norma interna che, recependo la nuova Direttiva madre e figlia, prevederebbe in tali casi l'esenzione da ritenuta sui dividendi;

- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia – Regno Unito;

- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;

- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche potrebbero determinare una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 5 per cento ed in particolare a quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 20 ed il 25 per cento del capitale.

Peraltro, si esclude che la modifica possa avere impatti sui dividendi corrisposti

agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001, ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti nel Regno Unito per complessivi 1,3 miliardi di euro circa, vi sono circa 193 milioni di euro che sono stati assoggettati a ritenute convenzionale del 5% per complessivi 9,6 milioni di euro; a seguito del recepimento della Direttiva una parte di questi potrebbero beneficiare del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta.

Ebbene, dovendo provvedere alla valutazione della quantificazione della diminuzione di gettito che da ciò deriva occorrerebbe avere indicazioni sulle percentuali delle partecipazioni detenute dalle società residenti inglesi in società italiane e sui dividendi ad esse direttamente riferibili, dati questi che non risultano allo stato attuale disponibili e che, quindi, impongono, una valutazione di tipo probabilistico.

A tale proposito, si assume che tra i dividendi distribuiti ai quali è stata applicata una ritenuta convenzionale del 5 per cento quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 20 ed il 25 per cento potrebbe rappresentare il 30 per cento atteso che a fronte di un numero ridotto di operazioni di distribuzione (pari a 31), l'ammontare di dividendi percepiti ai quali è stata applicata la ritenuta del 5 per cento risulta significativa (circa 193 milioni di euro).

Ciò fa quindi presumere la presenza di un numero di soci con un'elevata percentuale di partecipazione compresa tra il 20 ed il 25 per cento.

La riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in via del tutto teorica ed avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia in 2,9 milioni di euro (ovvero il 30 per cento di 9,6 milioni di euro).

Va tuttavia ricordato che in base alle vigenti disposizioni interne e convenzionali, è previsto che venga riconosciuto alla società partecipante residente nel Regno Unito, oltre al dividendo, anche il rimborso del credito d'imposta. Sta di fatto che, ai sensi

dell'art. 27-bis, quarto comma, del D.P.R. n. 600/73, anche in presenza dei requisiti per l'applicazione della direttiva "madri-figlie", resta impregiudicata l'applicazione della ritenuta alla fonte prevista da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti. In sostanza, con la presentazione dell'istanza di rimborso del credito d'imposta sui dividendi percepiti da soggetti residenti nel Regno Unito, sorge l'obbligo di applicazione della ritenuta convenzionale del 5 per cento sia sul dividendo che sul credito d'imposta rimborsato.

Pur tuttavia, l'introduzione della nuova aliquota dello zero per cento, per le partecipazioni con i prescritti requisiti, dovrebbe determinare una diminuzione di gettito.

A tale riguardo, occorre precisare che dal momento che la riforma della tassazione sul reddito delle società (IRES) prevede l'abolizione del credito d'imposta sui dividendi, non dovrebbe essere più possibile ai soggetti residenti nel Regno Unito richiedere il rimborso del medesimo credito.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o di un ente inglesi, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate nel Regno Unito in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dallo Stato inglese.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, dovrebbe essere di entità sensibilmente inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre – figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il credito per l'imposta assolta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

5.2 Regime dei dividendi percepiti da società italiane

La modifica della Direttiva si rivolgerebbe anche al regime interno di tassazione dei dividendi.

In particolare modo, in tema di tassazione dei dividendi va rilevato che quelli distribuiti da società inglesi a favore di società italiane che detengono una partecipazione diretta del capitale sociale compresa tra il 20% ed il 25% beneficeranno dell'abbattimento, riconosciuto dalla disciplina in materia di madre figlia, pari al 95 per cento dell'ammontare degli utili distribuiti.

Come già precedentemente evidenziato, si ritiene che la perdita di gettito che da ciò deriverebbe è assorbita da quella conseguente alla entrata in vigore dell'art.89 del nuovo TUIR.

* * *

5.3 Regno Unito - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti inglesi da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga rispettivamente una partecipazione minima almeno del 15 e del 10 per cento del capitale della società figlia

Le modifiche all'art.3 della Direttiva con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 potrebbero determinare un'ulteriore variazione sul gettito in relazione alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti fiscalmente residenti nel Regno Unito.

5.3.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti nel Regno Unito a partire dal periodo d'imposta 2007

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie a partire dal 1° gennaio 2007 si assisterà ad un ulteriore ampliamento del campo

di applicazione della medesima disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi dividendi.

In particolare, con riferimento alle partecipazioni comprese tra il 20 ed il 15 per cento non si registrerebbe più la convenienza ad applicare la Convenzione la quale prevede una ritenuta del 5 per cento; altresì, in queste ipotesi troverebbe applicazione la norma interna che per effetto del recepimento del testo della Direttiva prevederebbe in tali ipotesi la totale esenzione da ritenuta sui dividendi.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, il recepimento della Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007 potrebbe determinare una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 5 per cento ed in particolare a quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento del capitale.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 5 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento potrebbero rappresentare il 30 per cento.

Ciò premesso, in via del tutto prudenziale potrebbe stimarsi una riduzione di gettito pari ad ulteriori 2,9 milioni di euro (ovvero il 30 per cento di 9,6 milioni di euro) che dovrebbero sommarsi ai già stimati 2,9 milioni euro (e corrispondenti alla stimata perdita di gettito conseguente all'entrata in vigore delle modifiche apportate alla Direttiva).

3.3.2. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti nel Regno Unito a partire dal periodo d'imposta 2009

A partire dal 1° gennaio 2009 non dovrebbe essere applicata nessuna ritenuta convenzionale nell'ipotesi in cui il beneficiario effettivo dei dividendi ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi.

Ciò significa che a decorrere da tale ultima data il recepimento della Direttiva dovrebbe determinare una diminuzione di gettito con riguardo a tutti i dividendi attualmente assoggettati alla ritenuta convenzionale del 5 per cento.

La riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in via del tutto teorica ed avuto riguardo ai dati attualmente a nostra disposizione in 3,8 milioni di euro (ovvero l'attuale gettito derivante dall'applicazione della ritenuta convenzionale del 5 per cento e pari a 9,6 milioni di euro al quale vengono sottratte le stimate perdite riguardanti le modifiche alla Direttiva con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009).

* * *

6. Germania - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti tedeschi da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga una partecipazione minima almeno del 20 per cento del capitale della società figlia

Le proposte modifiche potrebbero determinare variazioni sul gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti in Germania.

* * *

6.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Germania

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti dell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Germania (peraltro, occorre segnalare che l'art.10, comma 3 della Convenzione, con riferimento ad una ipotesi non attinente alla casistica presa in esame dalle proposte modifiche, individua una limitazione al livello di tassazione dei dividendi pagati da una società di capitali residenti in Italia ad una società residente nella Repubblica federale di Germania che non deve essere superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo per quelle ipotesi in cui la società tedesca detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale sociale della prima società);
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie e del conseguente ampliamento del campo di applicazione della stessa - anche quanto all'ambito soggettivo - il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di

- distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
 - l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Germania;
 - l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche determinerebbero una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento. Per effetto della riduzione della soglia di qualificazione, infatti, si avrebbe un ampliamento delle società legittimate a beneficiare della detassazione dei dividendi in uscita dall'Italia su partecipazioni inferiori al 25 per cento, ma almeno pari al 20 per cento.

Peraltro, si esclude che la modifica possa avere impatti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001, ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti in Germania per complessivi 496 milioni di euro circa, vi sono 85 milioni di euro che sono stati assoggettati in Italia alla ritenuta del 15 per cento per complessivi 11,9 milioni di euro.

Di questi certamente una parte beneficerebbe del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta, con conseguente diminuzione del gettito.

Per la stima della diminuzione si è proceduto ad un'elaborazione qualitativa non avendo dati disponibili in ordine alle percentuali di partecipazioni detenute dalle società

tedesche in società italiane.

A questi fini è stato tenuto in considerazione che:

- a) sull'ammontare complessivo delle operazioni di distribuzione di dividendi rilevate in numero di 30.056 nel 2000, quelle soggette alla ritenuta del 15 per cento sono 1.195 e quindi rappresentano complessivamente il 40 per cento circa di tutte le operazioni dell'anno;
- b) i dividendi soggetti alla ritenuta del 15 per cento corrispondono al 17 per cento circa dell'ammontare complessivo di tutti i dividendi distribuiti nel 2000 (su un totale di 496 milioni euro i dividendi assoggettati alla ritenuta in esame risultano 85 milioni di euro);
- c) infine, la ritenuta convenzionale del 15 per cento si applica anche a soci persone fisiche residenti in Germania i quali sono evidentemente estranei all'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie.

Le indicazioni statistiche sub a) e b) rivelano come a fronte di un numero di operazioni di distribuzione non particolarmente rilevante, l'ammontare di dividendi percepiti risulti in percentuale contenuta (17 per cento).

Di questi dividendi, solo una parte consistente è riferita a partecipazioni qualificate superiori al 25 per cento, ivi incluse le 17 operazioni imponibili relative alla distribuzione di 19,2 milioni di euro di dividendi, i quali, per effetto della limitazione alla tassazione contenuta nell'art.10, comma 3 della Convenzione sono stati assoggettati a tassazione per il 10 per cento.

Queste considerazioni fanno quindi presumere la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata percentuale di partecipazione nelle società italiane che superano la soglia del 25 per cento del capitale sociale; altresì, alla luce dei dati in nostro possesso è possibile ritenere che una parte marginale dei soci detenga partecipazioni per una quota presumibilmente superiore al 20 per cento e che questi rappresentino il 20 per cento dei dividendi assoggettati a ritenuta del 15 per cento.

Ipotizzando altresì che di questo 20 per cento, il 25 per cento dei soci rientri nella categoria sub c) ossia tra quei soggetti esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madre e figlie, si è ipotizzata, in via del tutto teorica, una diminuzione di gettito del 15 per cento (25 per cento del 20 per cento) dei dividendi oggi soggetti alla ritenuta del 15 per cento.

Conseguentemente la riduzione sarebbe pertanto stimabile in 1,8 milioni di euro (11,9 milioni di euro per 15 per cento) avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o di un ente tedesco, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate in Germania in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dallo Stato tedesco.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, dovrebbe essere di entità sensibilmente inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre – figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il credito per l'imposta assoluta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

6.2 Regime dei dividendi percepiti da società italiane

La modifica della Direttiva si rivolgerebbe anche al regime interno di tassazione dei dividendi.

In particolare modo, in tema di tassazione dei dividendi va rilevato che quelli distribuiti da società tedesche a favore di società italiane che detengono una

partecipazione diretta del capitale sociale compresa tra il 20% ed il 25% beneficeranno dell'abbattimento, riconosciuto dalla disciplina in materia di madre figlia, pari al 95 per cento dell'ammontare degli utili distribuiti.

Come già precedentemente evidenziato, si ritiene che la perdita di gettito che da ciò deriverebbe è assorbita da quella conseguente alla entrata in vigore dell'art.89 del nuovo TUIR.

* * *

6.3 Germania - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti tedeschi da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga rispettivamente una partecipazione minima almeno del 15 e del 10 per cento del capitale della società figlia

Le modifiche all'art.3 della Direttiva con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 potrebbero determinare un'ulteriore variazione sul gettito in relazione alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Germania .

6.3.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Germania a partire dal periodo d'imposta 2007

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie a partire dal 1° gennaio 2007 si assisterà ad un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi.

In particolare, con riferimento alle partecipazioni comprese tra il 20 ed il 15 per cento non si registrerebbe più la convenienza ad applicare la Convenzione la quale

prevede una ritenuta del 15 per cento; altresì, in queste ipotesi troverebbe applicazione la norma interna che per effetto del recepimento del testo della Direttiva prevederebbe la totale esenzione da ritenuta sui dividendi.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, il recepimento della Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007 potrebbe determinare un'ulteriore diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento ed in particolare a quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento del capitale.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento, quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento potrebbero rappresentare il 20 per cento circa.

Ipotizzando, altresì, che il 25 per cento sia rappresentato da persone fisiche residenti in Germania le quali sono evidentemente esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 15 per cento (20 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Conseguentemente, la riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in euro 1,8 milioni di euro (ovvero pari a 11,9 milioni di euro per 15 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 1,8 milioni di euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente al recepimento delle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005).

6.3.2. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Germania a partire dal periodo d'imposta 2009

A partire dal 1° gennaio 2009 non dovrebbe essere applicata nessuna ritenuta

convenzionale nell'ipotesi in cui il beneficiario effettivo dei dividendi ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi.

Ciò significa che a decorrere da tale data il recepimento della Direttiva dovrebbe determinare una diminuzione di gettito con riguardo ad un'ulteriore porzione dei dividendi attualmente assoggettati alla ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 10 ed il 15 per cento potrebbero rappresentare il 20 per cento.

Ipotizzando, altresì, che il 25 per cento sia rappresentato da soci persone fisiche evidentemente esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 15 per cento (20 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

La riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in via del tutto teorica ed avuto riguardo ai dati attualmente a nostra disposizione in 1,8 milioni di euro (11,9 milioni di euro per 15 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 1,8 milioni euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente alle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005) e a 1,8 milioni di euro (corrispondente alla stimata perdita di gettito conseguente dal recepimento delle modifiche alla Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007).

* * *

7 Portogallo - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti portoghesi da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga una partecipazione minima almeno del 20 per cento del capitale della società figlia

Le proposte modifiche potrebbero determinare variazioni sul gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti in Portogallo.

* * *

7.1 - Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Portogallo

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti dell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Portogallo;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie e del conseguente ampliamento del campo di applicazione della stessa – anche quanto all'ambito soggettivo - il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Portogallo;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche determinerebbero una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento. Per effetto della riduzione della soglia di qualificazione, infatti, si avrebbe un ampliamento delle società legittimate a beneficiare della detassazione dei dividendi in uscita dall'Italia su partecipazioni inferiori al 25 per cento, ma almeno pari al 20 per cento.

Peraltro, si esclude che la modifica possa avere impatti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001, ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti in Portogallo per complessivi 4,3 milioni di euro circa, vi sono 619.000 euro che sono stati assoggettati in Italia alla ritenuta del 15 per cento per complessivi 92.000 euro.

Di questi certamente una parte beneficerebbe del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta, con conseguente diminuzione del gettito.

Per la stima della diminuzione si è proceduto ad un'elaborazione qualitativa non avendo dati disponibili in ordine alle percentuali di partecipazioni detenute dalle società portoghesi in società italiane.

A questi fini è stato tenuto in considerazione che:

- a) sull'ammontare complessivo delle operazioni di distribuzione di dividendi rilevate in numero di 431 nel 2000, quelle soggette alla ritenuta del 15 per cento sono 54 e quindi rappresentano complessivamente il 15 per cento circa di tutte le operazioni dell'anno;
- b) i dividendi soggetti alla ritenuta del 15% corrispondono al 14 per cento circa dell'ammontare complessivo di tutti i dividendi distribuiti nel 2000 (su un totale di 4,3 milioni di euro i dividendi assoggettati alla ritenuta in esame risultano 380.000 euro);
- c) infine, la ritenuta convenzionale del 15 per cento si applica anche a soci persone fisiche residenti in Portogallo i quali sono evidentemente estranei all'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie.

Le indicazioni statistiche sub a) e b) rivelano come a fronte di un ridotto numero di operazioni di distribuzione, l'ammontare di dividendi percepiti risulti in percentuale anch'essa non molto elevata.

Dalle elaborazioni effettuate risulta la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata percentuale di partecipazione nelle società italiane che per effetto dei dati in nostro possesso (alto il numero delle ritenute pari a zero) superano la soglia del 25 per

cento del capitale sociale.

Si potrebbe stimare che i contribuenti che detengono partecipazioni per una quota presumibilmente superiore al 20 per cento ma inferiore al 25 per cento rappresentino il 10 per cento dei dividendi assoggettati a ritenuta del 15 per cento.

Ipotizzando altresì che di questo 10 per cento, un quarto dei soci rientri nella categoria sub c) ossia tra quei soggetti esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, si è ipotizzata, in via del tutto teorica, una diminuzione di gettito del 7,5 per cento (10 per cento meno il 25 per cento) dei dividendi oggi soggetti alla ritenuta del 15 per cento.

Conseguentemente la riduzione sarebbe pertanto stimabile in 29.000 euro (380.000 per 7,5 per cento) avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o di un ente portoghese, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate in Portogallo in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dallo Stato portoghese.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, dovrebbe essere di entità sensibilmente inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre – figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il credito per l'imposta assoluta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

7.2 Regime dei dividendi percepiti da società italiane

La modifica della Direttiva si rivolgerebbe anche al regime interno di tassazione dei dividendi.

In particolare modo, in tema di tassazione dei dividendi va rilevato che quelli distribuiti da società portoghesi a favore di società italiane che detengono una partecipazione diretta del capitale sociale compresa tra il 20% ed il 25% beneficeranno dell'abbattimento, riconosciuto dalla disciplina in materia di madre figlia, pari al 95 per cento dell'ammontare degli utili distribuiti.

Come già precedentemente evidenziato, si ritiene che la perdita di gettito che da ciò deriverebbe sarà assorbita da quella conseguente alla entrata in vigore dell'art.89 della legge di riforma dell'imposizione sul reddito delle società.

* * *

7.3 Portogallo - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti portoghesi da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga rispettivamente una partecipazione minima almeno del 15 e del 10 per cento del capitale della società figlia

Le modifiche all'art.3 della Direttiva con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 potrebbero determinare un'ulteriore variazione sul gettito in relazione alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Portogallo.

7.3.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Portogallo a partire dal periodo d'imposta 2007

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e

figlie a partire dal 1° gennaio 2007 si assisterà ad un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi.

In particolare, con riferimento alle partecipazioni comprese tra il 20 ed il 15 per cento non si registrerebbe più la convenienza ad applicare la Convenzione la quale prevede una ritenuta del 15 per cento; altresì, in queste ipotesi troverebbe applicazione la norma interna che per effetto del recepimento del testo della Direttiva prevederebbe la totale esenzione da ritenuta sui dividendi.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, il recepimento della Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007 potrebbe determinare un'ulteriore diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento ed in particolare a quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento del capitale.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento, quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento potrebbero rappresentare il 20 per cento.

Ipotizzando, altresì, che il 25 per cento sia rappresentato da persone fisiche residenti in Portogallo i quali sono evidentemente esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 15 per cento (20 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Conseguentemente, la riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in euro 57.000 euro (ovvero pari a 380.000 euro per 15 per cento) e dovrebbe sommarsi a

quella già stimata e pari a 29.000 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente al recepimento delle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005).

6.3.2. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Portogallo a partire dal periodo d'imposta 2009

A partire dal 1° gennaio 2009 non dovrebbe essere applicata nessuna ritenuta convenzionale nell'ipotesi in cui il beneficiario effettivo dei dividendi ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi.

Ciò significa che a decorrere da tale data il recepimento della Direttiva dovrebbe determinare una diminuzione di gettito con riguardo ad un'ulteriore porzione dei dividendi attualmente assoggettati alla ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 10 ed il 15 per cento potrebbero rappresentare il 20 per cento.

Ipotizzando, altresì, che il 25 per cento sia rappresentato da soci persone fisiche evidentemente esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 15 per cento (20 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

La riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in via del tutto teorica ed avuto riguardo ai dati attualmente a nostra disposizione in 57.000 euro (ovvero pari a 380.000 euro per 15 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 29.000 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente alle

modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005) e a 57.000 euro (corrispondente alla stimata perdita di gettito conseguente dal recepimento delle modifiche alla Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007).

* * *

8. Irlanda - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti irlandesi da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga una partecipazione minima almeno del 20 per cento del capitale della società figlia

Le proposte modifiche potrebbero determinare variazioni sul gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti in Irlanda.

* * *

8.1 - Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Irlanda

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti nell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione

Italia – Irlanda;

- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie e del conseguente ampliamento del campo di applicazione della stessa – anche quanto all'ambito soggettivo - il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Irlanda;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche determinerebbero una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento. Per effetto della riduzione della soglia di qualificazione, infatti, si avrebbe un ampliamento delle società legittimate a beneficiare della detassazione dei dividendi in uscita dall'Italia su partecipazioni inferiori al 25 per cento, ma almeno pari al 20 per cento.

Peraltro, si esclude che la modifica possa avere impatti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001, ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti in Irlanda per complessivi 34,5 milioni di euro circa, vi sono 7,9 milioni di euro che sono stati assoggettati in Italia alla ritenuta del 15 per cento per complessivi 1,2 milioni di euro.

Di questi certamente una parte beneficerebbe del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta, con conseguente diminuzione del gettito.

Per la stima della diminuzione si è proceduto ad un'elaborazione qualitativa non avendo dati disponibili in ordine alle percentuali di partecipazioni detenute dalle società irlandesi in società italiane.

A questi fini è stato tenuto in considerazione che:

- a) sull'ammontare complessivo delle operazioni di distribuzione di dividendi rilevate in numero di 663 nel 2000, quelle soggette alla ritenuta del 15 per cento sono 196 e quindi rappresentano complessivamente il 30 per cento circa di tutte le operazioni dell'anno;
- b) i dividendi soggetti alla ritenuta del 15% corrispondono al 23 per cento circa dell'ammontare complessivo di tutti i dividendi distribuiti nel 2000 (su un totale di 34,5 milioni di euro i dividendi assoggettati alla ritenuta in esame risultano 7,9 milioni di euro);
- c) infine, la ritenuta convenzionale del 15 per cento si applica anche a soci persone fisiche residenti in Irlanda i quali sono evidentemente estranei all'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie.

Le indicazioni statistiche sub a) e b) rivelano come a fronte di un numero di operazioni di distribuzione percentualmente non irrilevante (30% del dato

complessivo), l'ammontare di dividendi percepiti e soggetti alla ritenuta convenzionale del 15 per cento ha rappresentato una percentuale non molto elevata (23 per cento). Inoltre, una parte significativa dei dividendi (oltre il 50 per cento di quelli distribuiti) sono stati assoggettati alla ritenuta interna del 27 per cento.

Ebbene, queste considerazioni fanno quindi presumere la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata percentuale di partecipazione nelle società italiane che per effetto dei dati in nostro possesso (alto il numero delle ritenute pari a zero e di quelle al 27 per cento) superano la soglia del 25 per cento del capitale sociale; si potrebbe stimare che i contribuenti detentori di partecipazioni per una quota presumibilmente superiore al 20 per cento ma inferiore al 25 per cento rappresentino il 30 per cento dei dividendi assoggettati a ritenuta del 15 per cento.

Ipotizzando altresì che di questo 30 per cento, un quarto dei soci rientri nella categoria sub c) ossia tra quei soggetti esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, si è ipotizzata, in via del tutto teorica, una diminuzione di gettito del 22,50 per cento (30 per cento ridotto del 25 per cento) dei dividendi oggi soggetti alla ritenuta del 15 per cento.

Conseguentemente la riduzione sarebbe pertanto stimabile in 267.000 euro (1,2 milioni per 22,50 per cento) avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o di un ente irlandese, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate in Irlanda in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dallo Stato irlandese.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, dovrebbe essere di entità sensibilmente

inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre – figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il credito per l'imposta assolta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

8.2. Regime dei dividendi percepiti da società italiane

La modifica della Direttiva si rivolgerebbe anche al regime interno di tassazione dei dividendi.

In particolare modo, in tema di tassazione dei dividendi va rilevato che quelli distribuiti da società irlandesi a favore di società italiane che detengono una partecipazione diretta del capitale sociale compresa tra il 20% ed il 25% beneficeranno dell'abbattimento, riconosciuto dalla disciplina in materia di madre figlia, pari al 95 per cento dell'ammontare degli utili distribuiti.

Come già precedentemente evidenziato, si ritiene che la perdita di gettito che da ciò deriverebbe sarà assorbita da quella conseguente alla entrata in vigore dell'art.89 del nuovo TUIR.

* * *

8.3 Irlanda - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti irlandesi da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga rispettivamente una partecipazione minima almeno del 15 e del 10 per cento del capitale della società figlia

Le modifiche all'art.3 della Direttiva con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 potrebbero determinare un'ulteriore variazione sul gettito in relazione alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Irlanda.

8.3.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Irlanda a partire dal periodo d'imposta 2007

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie a partire dal 1° gennaio 2007 si assisterà ad un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi.

In particolare, con riferimento alle partecipazioni comprese tra il 20 ed il 15 per cento non si registrerebbe più la convenienza ad applicare la Convenzione la quale prevede una ritenuta del 15 per cento; altresì, in queste ipotesi troverebbe applicazione la norma interna che per effetto del recepimento del testo della Direttiva prevederebbe la totale esenzione da ritenuta sui dividendi.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, il recepimento della Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007 potrebbe determinare un'ulteriore diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento ed in particolare a quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento del capitale.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento, quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento potrebbero rappresentare il 20 per cento, atteso che dai dati in nostro possesso è possibile desumere - con riferimento all'Irlanda - la presenza di un numero tendenzialmente elevato di partecipazioni "qualificate" in società italiane a discapito di un numero contenuto di quote partecipative detenute in società residenti in Italia.

Da ciò dovrebbe derivare una rarefazione delle partecipazioni negli intervalli inferiori al 20 per cento.

Ipotizzando, altresì, che il 25 per cento sia rappresentato da persone fisiche residenti in Irlanda, le quali sono evidentemente escluse dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 15 per cento (20 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Conseguentemente, la riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in euro 180.000 euro (ovvero pari a 1,2 milioni euro per 15 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 267.000 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente al recepimento delle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005).

8.3.2. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Irlanda a partire dal periodo d'imposta 2009

A partire dal 1° gennaio 2009 non dovrebbe essere applicata nessuna ritenuta convenzionale nell'ipotesi in cui il beneficiario effettivo dei dividendi ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi.

Ciò significa che a decorrere da tale data il recepimento della Direttiva dovrebbe determinare una diminuzione di gettito con riguardo ad un'ulteriore porzione dei dividendi attualmente assoggettati alla ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 10 ed il 15 per cento potrebbero rappresentare il 10 per cento in quanto con riferimento all'Irlanda abbiamo già presunto

la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata percentuale di partecipazione che presumibilmente dovrebbero detenere partecipazioni ben superiori all'intervallo preso in considerazione e compreso tra il 10 ed il 15 per cento.

Ipotizzando, altresì, che il 25 per cento sia rappresentato da soci persone fisiche evidentemente esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 7,5 per cento (10 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

La riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in via del tutto teorica ed avuto riguardo dei dati attualmente a nostra disposizione in 90.000 euro (ovvero pari a 1,2 milioni di euro per 7,5 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 267.000 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente alle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005) e a 180.000 euro (corrispondente alla stimata perdita di gettito conseguente dal recepimento delle modifiche alla Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007).

* * *

9. Paesi Bassi - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti nei Paesi Bassi da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga una partecipazione minima almeno del 20 per cento del capitale della società figlia

Le proposte modifiche potrebbero determinare variazioni sul gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti nei Paesi Bassi.

9.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti nei Paesi Bassi

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti dell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota convenzionale del 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se sussiste il requisito del possesso di almeno il 50 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi. A tale riguardo occorre brevemente compiere le seguenti precisazioni; l'aliquota convenzionale del 5 per cento è applicata in alternativa alla norma interna meno favorevole ogni volta che non sussistono le condizioni per fruire del più favorevole regime previsto dalle disposizioni interne di attuazione della direttiva "madri e figlie" e cioè quando: a) il beneficiario dei dividendi non è una società di capitali soggetta all'imposta sulle società in Olanda; b) il beneficiario dei dividendi, pur essendo società di capitali soggetta all'imposta sulle società in Olanda, non detenga una partecipazione al capitale sociale sufficiente ad applicare la direttiva, ma detenga azioni con diritto di voto; a questo riguardo, va precisato che la convenzione attribuisce rilievo al possesso di azioni con diritto al voto a differenza della disciplina dettata dall'art. 27-bis del DPR 600/73 il quale dà rilevanza al solo possesso di capitale;
- l'aliquota convenzionale del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se (fuori dall'ipotesi sopra indicata) sussiste il requisito del possesso di almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento in caso di dividendi corrisposti a soggetti che detengono azioni di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi di distribuzione a soggetti cui si applica la Convenzione;
- infine, l'aliquota residuale interna del 27 per cento in conseguenza della inapplicabilità delle minori aliquote sopra menzionate.

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie e del conseguente ampliamento del campo di applicazione della stessa – anche quanto all'ambito soggettivo - il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota convenzionale del 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nell'ipotesi in cui non sussistono le condizioni per fruire del più favorevole regime previsto dalla direttiva "madre – figlia" ed il beneficiario effettivo è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 50 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota convenzionale del 10 per cento nei casi di inapplicabilità della direttiva madri e figlie qualora il beneficiario effettivo detenga almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia – Paesi Bassi;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche determinerebbero presumibilmente una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 10 per cento (una simile affermazione evidentemente presuppone che il requisito richiesto dall'art.10 della Convenzione - consistente nella detenzione delle azioni con diritto di voto – sebbene non coincida con quello

dettato dalla Direttiva madre – figlia che dà rilevanza al possesso del capitale sociale, tuttavia sia quasi certamente riscontrato nella totalità dei casi).

In particolare, per effetto della riduzione della soglia di qualificazione prevista dalla Direttiva si avrebbe un ampliamento delle società legittimate a beneficiare della detassazione dei dividendi in uscita dall'Italia su partecipazioni inferiori al 25 per cento, ma almeno pari al 20 per cento.

Peraltro, si esclude che la modifica possa avere impatti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001, ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti nei Paesi Bassi per complessivi 1,4 miliardi di euro circa, vi sono circa 7,9 milioni di euro che sono stati assoggettati a ritenute convenzionali del 10 per cento per complessivi 792.000 euro.

Di questi certamente una parte beneficerebbe del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta, con conseguente diminuzione del gettito.

Per la stima della diminuzione si è proceduto ad una elaborazione qualitativa non avendo dati disponibili in ordine alle percentuali di partecipazioni detenute dalle società irlandesi in società italiane.

A questi fini è stato tenuto in considerazione che:

- d) sull'ammontare complessivo delle operazioni di distribuzione di dividendi rilevate in numero di 1051 nel 2000, quelle soggette alla ritenuta del 10 per cento sono 18 e quindi rappresentano complessivamente il 2 per cento circa di tutte le operazioni dell'anno;
- e) i dividendi soggetti alla ritenuta del 10% corrispondono all'1 per cento circa dell'ammontare complessivo di tutti i dividendi distribuiti nel 2000 (su un totale di 1473 milioni di euro i dividendi assoggettati alla ritenuta in esame risultano 7,9 milioni

di euro);

- f) infine, la ritenuta convenzionale del 10 per cento si applica anche a soci persone fisiche residenti in Olanda i quali sono evidentemente estranei all'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie.

Le indicazioni statistiche sub a) e b) rivelano come a fronte di un numero di operazioni di distribuzione percentualmente poco significativo (2% del dato complessivo), l'ammontare di dividendi percepiti e soggetti alla ritenuta convenzionale del 10 per cento ha rappresentato una percentuale altresì limitata (1 per cento). Inoltre, una parte significativa dei dividendi (più del 95 per cento di quelli distribuiti) non sono stati assoggettati a nessuna ritenuta.

Ebbene, queste considerazioni fanno quindi presumere la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata percentuale di partecipazione nelle società italiane che per effetto dei dati in nostro possesso (alto il numero delle ritenute pari a zero) superano la soglia del 25 per cento del capitale sociale; si potrebbe stimare che i contribuenti detentori di partecipazioni per una quota presumibilmente superiore al 20 per cento ma inferiore al 25 per cento rappresentino il 50 per cento dei dividendi assoggettati a ritenuta del 10 per cento.

Ipotizzando altresì che di questo 50 per cento, un quarto dei soci rientri nella categoria sub c) ossia tra quei soggetti esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, si è ipotizzata, in via del tutto teorica, una diminuzione di gettito del 37,50 per cento (50 per cento ridotto del 25 per cento) dei dividendi oggi soggetti alla ritenuta del 10 per cento.

Conseguentemente la riduzione di gettito sarebbe pertanto - in via del tutto teorica ed avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia - stimabile in 297.000 euro (792.000 euro per 37,50 per cento) avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia.

La problematica della maggiorazione di conguaglio può ritenersi superata a seguito delle modifiche introdotte nel 1997 che hanno da un canto abrogato la disposizione in questione e dall'altro introdotto il regime del credito d'imposta sui dividendi.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o di un ente dei Paesi Bassi, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate nei Paesi Bassi in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dai Paesi Bassi.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, dovrebbe essere di entità sensibilmente inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre – figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il credito per l'imposta assolta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

9.2. Regime dei dividendi percepiti da società italiane

La modifica della Direttiva si rivolgerebbe anche al regime interno di tassazione dei dividendi.

In particolare modo, in tema di tassazione dei dividendi va rilevato che quelli distribuiti da società dei Paesi Bassi a favore di società italiane che detengono una partecipazione diretta del capitale sociale compresa tra il 20% ed il 25% beneficeranno dell'abbattimento, riconosciuto dalla disciplina in materia di madre figlia, pari al 95 per cento dell'ammontare degli utili distribuiti.

Come già precedentemente evidenziato, si ritiene che la perdita di gettito che da ciò deriverebbe sarà assorbita da quella conseguente alla entrata in vigore dell'art.89 del nuovo TUIR.

* * *

9.3 Paesi Bassi - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti nei Paesi Bassi da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga rispettivamente una partecipazione minima almeno del 15 e del 10 per cento del capitale della società figlia

Le modifiche all'art.3 della Direttiva con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 potrebbero determinare un'ulteriore variazione sul gettito in relazione alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti fiscalmente residenti nei Paesi Bassi.

9.3.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti nei Paesi Bassi a partire dal periodo d'imposta 2007

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie a partire dal 1° gennaio 2007 si assisterà ad un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi.

In particolare, con riferimento alle partecipazioni comprese tra il 20 ed il 15 per cento non si registrerebbe più la convenienza ad applicare la Convenzione la quale prevede una ritenuta del 10 per cento; altresì, in queste ipotesi troverebbe applicazione la norma interna che per effetto del recepimento del testo della Direttiva prevederebbe la totale esenzione da ritenuta sui dividendi.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, il recepimento della Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007 potrebbe determinare un'ulteriore

diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 10 per cento ed in particolare a quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento del capitale.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 10 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento potrebbero rappresentare il 20 per cento atteso che dai dati in nostro possesso è possibile desumere - con riferimento ai Paesi Bassi - la presenza di un numero tendenzialmente elevato di partecipazioni "qualificate" in società italiane a discapito di un numero contenuto di quote partecipative detenute in società residenti in Italia.

Da ciò si può presumere la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata partecipazione nelle società italiane che alla luce dei dati in nostro possesso (alto il numero delle ritenute pari a zero) superano la soglia del 25 per cento.

Da ciò può desumersi, altresì, una rarefazione delle partecipazioni negli intervalli inferiori al 20 per cento.

Ipotizzando, inoltre, che il 25 per cento sia rappresentato da persone fisiche residenti nei Paesi Bassi le quali sono evidentemente escluse dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 15 per cento (20 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Conseguentemente, la riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in euro 118.000 euro (ovvero pari a 792.000 euro per 15 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 297.000 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente al recepimento delle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore

a partire dal 1° gennaio 2005).

9.3.2. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti nei Paesi Bassi a partire dal periodo d'imposta 2009

A partire dal 1° gennaio 2009 non dovrebbe essere applicata nessuna ritenuta convenzionale nell'ipotesi in cui il beneficiario effettivo dei dividendi ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi.

Ciò significa che a decorrere da tale ultima data il recepimento della Direttiva dovrebbe determinare una diminuzione di gettito con riguardo ad un'ulteriore porzione dei dividendi attualmente assoggettati alla ritenuta convenzionale del 10 per cento.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 10 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 10 ed il 15 per cento potrebbero rappresentare il 20 per cento in quanto con riferimento ai Paesi Bassi abbiamo già presunto la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata percentuale di partecipazione che presumibilmente dovrebbero detenere partecipazioni ben superiori all'intervallo preso in considerazione e compreso tra il 10 ed il 15 per cento.

Ipotizzando, altresì, che il 25 per cento sia rappresentato da soci persone fisiche evidentemente esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 15 per cento (20 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 10 per cento.

La riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in via del tutto teorica ed avuto riguardo ai dati attualmente a nostra disposizione in 118.000 euro (ovvero pari a 792.000 euro per 15 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e

pari a 297.000 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente alle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005) e a 118.000 euro (corrispondente alla stimata perdita di gettito conseguente dal recepimento delle modifiche alla Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007).

* * *

10. Lussemburgo - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Lussemburgo da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga una partecipazione minima almeno del 20 per cento del capitale della società figlia

Le proposte modifiche potrebbero determinare variazioni sul gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti in Lussemburgo.

* * *

10.1 Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Lussemburgo

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti nell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;

- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Lussemburgo;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie e del conseguente ampliamento del campo di applicazione della stessa - anche quanto all'ambito soggettivo - il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Lussemburgo;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche determinerebbero una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento. Per effetto della riduzione della soglia di qualificazione, infatti, si avrebbe un ampliamento delle società legittimate a beneficiare della detassazione dei dividendi in uscita dall'Italia su partecipazioni inferiori al 25 per cento, ma almeno pari al

20 per cento.

Peraltro, si esclude che la modifica possa avere impatti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001, ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti in Lussemburgo per complessivi 1,012 miliardi di euro circa, vi sono 37,5 milioni di euro che sono stati assoggettati in Italia alla ritenuta del 15 per cento per complessivi 5,1 milioni di euro.

Di questi certamente una parte beneficerebbe del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta, con conseguente diminuzione del gettito.

Per la stima della diminuzione si è proceduto ad una elaborazione qualitativa non avendo dati disponibili in ordine alle percentuali di partecipazioni detenute dalle società lussemburghesi in società italiane.

A questi fini è stato tenuto in considerazione che:

- a) sull'ammontare complessivo delle operazioni di distribuzione di dividendi rilevate in numero di 2472 nel 2000, quelle soggette alla ritenuta del 15 per cento sono 119 e quindi rappresentano complessivamente il 5 per cento circa di tutte le operazioni dell'anno;
- b) i dividendi soggetti alla ritenuta del 15% corrispondono al 3,5 per cento circa dell'ammontare complessivo di tutti i dividendi distribuiti nel 2000 (su un totale di 1,012 miliardi di euro, i dividendi assoggettati alla ritenuta in esame risultano 37,5 milioni di euro);
- c) infine, la ritenuta convenzionale del 15 per cento si applica anche a soci persone fisiche residenti in Lussemburgo i quali sono evidentemente estranei all'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie.

Le indicazioni statistiche sub a) e b) rivelano come a fronte di un numero di operazioni di distribuzione rilevante, l'ammontare di dividendi percepiti e soggetti alla ritenuta convenzionale del 15 per cento ha rappresentato una percentuale molto contenuta (5 per cento). Inoltre, una parte significativa dei dividendi sono stati assoggettati alla ritenuta interna del 27 per cento (circa 230 milioni di euro) e a ritenuta zero (circa 676 milioni di dividendi).

Ebbene, queste considerazioni fanno quindi presumere la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata percentuale di partecipazione nelle società italiane che per effetto dei dati in nostro possesso (alto il numero delle ritenute pari a zero e di quelle al 27 per cento) superano la soglia del 25 per cento del capitale sociale; si potrebbe stimare che i contribuenti detentori di partecipazioni per una quota presumibilmente superiore al 20 per cento ma inferiore al 25 per cento rappresentino il 15 per cento dei dividendi assoggettati a ritenuta del 15 per cento.

Ipotizzando altresì che di questo 15 per cento, un quarto dei soci rientri nella categoria sub c) ossia tra quei soggetti esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, si è ipotizzata, in via del tutto teorica, una diminuzione di gettito del 11,25 per cento (15 per cento meno il 25 per cento) dei dividendi oggi soggetti alla ritenuta del 15 per cento.

Conseguentemente la riduzione sarebbe pertanto stimabile in 580.000 euro (5,1 milioni per 11,25 per cento) avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o di un ente lussemburghese, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate in Lussemburgo in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dallo Stato lussemburghese.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, dovrebbe essere di entità sensibilmente inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre – figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il credito per l'imposta assoluta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

10.2 Regime dei dividendi percepiti da società italiane

La modifica della Direttiva si rivolgerebbe anche al regime interno di tassazione dei dividendi.

In particolare modo, in tema di tassazione dei dividendi va rilevato che quelli distribuiti da società lussemburghesi a favore di società italiane che detengono una partecipazione diretta del capitale sociale compresa tra il 20% ed il 25% beneficeranno dell'abbattimento, riconosciuto dalla disciplina in materia di madre figlia, pari al 95 per cento dell'ammontare degli utili distribuiti.

Come già precedentemente evidenziato, si ritiene che la perdita di gettito che da ciò deriverebbe sarà assorbita da quella conseguente alla entrata in vigore dell'art.89 del nuovo TUIR.

* * *

10.3 Lussemburgo - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Lussemburgo da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga rispettivamente una partecipazione minima almeno del 15 e del 10 per cento del capitale della società figlia

Le modifiche all'art.3 della Direttiva con riferimento ai periodi di imposta 2007 e

2009 potrebbero determinare un'ulteriore variazione sul gettito in relazione alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Lussemburgo.

10.3.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Lussemburgo a partire dal periodo d'imposta 2007

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie a partire dal 1° gennaio 2007 si assisterà ad un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi.

In particolare, con riferimento alle partecipazioni comprese tra il 20 ed il 15 per cento non si registrerebbe più la convenienza ad applicare la Convenzione la quale prevede una ritenuta del 15 per cento; altresì, in queste ipotesi troverebbe applicazione la norma interna che per effetto del recepimento del testo della Direttiva introdurrebbe la totale esenzione da ritenuta sui dividendi.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, il recepimento della Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007 potrebbe determinare un'ulteriore diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento ed in particolare a quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento del capitale.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento potrebbero rappresentare il 15 per cento ⁽⁴⁾ atteso che dai dati in nostro possesso è

⁴ Percentuale coincidente con quella individuata con riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga una partecipazione minima almeno del 20 per cento del capitale della società figlia

possibile desumere - con riferimento al Lussemburgo - la presenza di un numero tendenzialmente elevato di partecipazioni "qualificate" in società italiane a discapito di un numero contenuto di quote partecipative detenute in società residenti in Italia.

Da ciò si può presumere la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata partecipazione nelle società italiane che alla luce dei dati in nostro possesso (alto il numero delle ritenute pari a zero e di quelle al 27 per cento) superano la soglia del 25 per cento.

Da ciò può desumersi, altresì, una rarefazione delle partecipazioni negli intervalli inferiori al 20 per cento.

Ipotizzando, inoltre, che il 25 per cento sia rappresentato da persone fisiche residenti in Lussemburgo le quali sono evidentemente esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 11,25 per cento (15 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Conseguentemente, la riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in euro 580.000 euro (ovvero pari a 5,1 milioni di euro per 11,5 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 580.000 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente al recepimento delle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005).

10.3.2. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Lussemburgo a partire dal periodo d'imposta 2009

A partire dal 1° gennaio 2009 non dovrebbe essere applicata nessuna ritenuta convenzionale nell'ipotesi in cui il beneficiario effettivo dei dividendi ha detenuto

direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi.

Ciò significa che a decorrere da tale ultima data il recepimento della Direttiva dovrebbe determinare una diminuzione di gettito con riguardo ad un'ulteriore porzione dei dividendi attualmente assoggettati alla ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 10 ed il 15 per cento potrebbero rappresentare il 15 per cento in quanto con riferimento al Lussemburgo abbiamo già presunto la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata percentuale di partecipazione che presumibilmente dovrebbero detenere partecipazioni ben superiori all'intervallo preso in considerazione e compreso tra il 10 ed il 15 per cento.

Ipotizzando, altresì, che il 25 per cento sia rappresentato da soci persone fisiche evidentemente esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 11,5 per cento (15 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

La riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in via del tutto teorica ed avuto riguardo ai dati attualmente a nostra disposizione in 580.000 euro (ovvero pari a 5,1 milioni di euro per 11,5 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 580.000 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente alle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005) e a 580.000 euro (corrispondente alla stimata perdita di gettito conseguente dal recepimento delle modifiche alla Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007).

* * *

11 Grecia - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Grecia da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga una partecipazione minima almeno del 20 per cento del capitale della società figlia

Le proposte modifiche potrebbero determinare variazioni sul gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti in Grecia.

* * *

11.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Grecia

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti nell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia – Grecia;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie e del conseguente ampliamento del campo di applicazione della stessa – anche quanto all'ambito soggettivo - il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Grecia;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche determinerebbero una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento. Per effetto della riduzione della soglia di qualificazione, infatti, si avrebbe un ampliamento delle società legittimate a beneficiare della detassazione dei dividendi in uscita dall'Italia su partecipazioni inferiori al 25 per cento, ma almeno pari al 20 per cento.

Peraltro, si esclude che la modifica possa avere impatti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001,

ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti in Grecia per complessivi 266.000 euro circa, vi sono 220.000 euro che sono stati assoggettati in Italia alla ritenuta del 15 per cento per complessivi euro 33.000.

Di questi certamente una parte beneficerebbe del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta, con conseguente diminuzione del gettito.

Per la stima della diminuzione si è proceduto ad un'elaborazione qualitativa non avendo dati disponibili in ordine alle percentuali di partecipazioni detenute dalle società greche in società italiane.

A questi fini è stato tenuto in considerazione che:

- a) sull'ammontare complessivo delle operazioni di distribuzione di dividendi rilevate in numero di 54 nel 2000, quelle soggette alla ritenuta del 15 per cento sono 3 e quindi rappresentano il 5,5 per cento circa di tutte le operazioni dell'anno;
- b) i dividendi soggetti alla ritenuta del 15% corrispondono al 80 per cento circa dell'ammontare complessivo di tutti i dividendi distribuiti nel 2000 (su un totale di 266.000 euro i dividendi assoggettati alla ritenuta in esame risultano 220.000 euro);
- c) infine, la ritenuta convenzionale del 15 per cento si applica anche a soci persone fisiche residenti in Grecia i quali sono evidentemente estranei all'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie.

Le indicazioni statistiche sub a) e b) rivelano come a fronte di un numero di operazioni di distribuzione esigua (il 5,5 per cento delle frequenze totali), l'ammontare di dividendi percepiti e soggetti alla ritenuta convenzionale del 15 per cento ha rappresentato una percentuale significativa (80 per cento).

Inoltre, le distribuzioni di dividendi assoggettate a ritenuta pari a zero risultano numericamente e quantitativamente molto contenute.

Ebbene, queste considerazioni fanno quindi presumere sostanzialmente l'assenza di soci società greche che detengono una percentuale di partecipazione nelle società italiane presumibilmente non superiore alla soglia del 25 per cento del capitale sociale (la cui configurazione avrebbe consentito l'applicazione della disciplina Madre – Figlia).

Conseguentemente, si potrebbe stimare che i contribuenti detentori di partecipazioni per una quota presumibilmente superiore al 20 per cento ma inferiore al 25 per cento rappresentino il 70 per cento dei dividendi assoggettati a ritenuta del 15 per cento.

Ipotizzando altresì che di questo 90 per cento, un quarto dei soci rientri nella categoria sub c) ossia tra quei soggetti esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, si è ipotizzata, in via del tutto teorica, una diminuzione di gettito del 52,5 per cento (70 per cento meno 25 per cento) dei dividendi oggi soggetti alla ritenuta del 15 per cento.

Conseguentemente la riduzione sarebbe pertanto stimabile in 17.300 euro (33.000 euro per 52,5 per cento) avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o di un ente fiscalmente residente in Grecia, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate in Grecia in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dallo Stato greco.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, dovrebbe essere di entità sensibilmente inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre – figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il

credito per l'imposta assoluta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

11.2. Regime dei dividendi percepiti da società italiane

La modifica della Direttiva si rivolgerebbe anche al regime interno di tassazione dei dividendi.

In particolare modo, in tema di tassazione dei dividendi va rilevato che quelli distribuiti da società greca a favore di società italiane che detengono una partecipazione diretta del capitale sociale compresa tra il 20% ed il 25% beneficeranno dell'abbattimento, riconosciuto dalla disciplina in materia di madre figlia, pari al 95 per cento dell'ammontare degli utili distribuiti.

Come già precedentemente evidenziato, si ritiene che la perdita di gettito che da ciò deriverebbe sarà assorbita da quella conseguente alla entrata in vigore dell'art.89 del nuovo TUIR.

* * *

11.3 Grecia - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Grecia da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga rispettivamente una partecipazione minima almeno del 15 e del 10 per cento del capitale della società figlia

Le modifiche all'art.3 della Direttiva con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 potrebbero determinare un'ulteriore variazione sul gettito in relazione alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Grecia.

11.3.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Grecia a partire dal periodo d'imposta 2007

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie a partire dal 1° gennaio 2007 si assisterà ad un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi.

In particolare, con riferimento alle partecipazioni comprese tra il 20 ed il 15 per cento non si registrerebbe più la convenienza ad applicare la Convenzione la quale prevede una ritenuta del 15 per cento; altresì, in queste ipotesi troverebbe applicazione la norma interna che per effetto del recepimento del testo della Direttiva introdurrebbe la totale esenzione da ritenuta sui dividendi.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, il recepimento della Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007 potrebbe determinare un'ulteriore diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento ed in particolare a quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento del capitale.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento potrebbero rappresentare il 10 per cento atteso che abbiamo già assunto che i contribuenti detentori di partecipazioni per una quota presumibilmente superiore al 20 per cento ma inferiore al 25 per cento rappresentano il 70 per cento dei dividendi assoggettati a ritenuta del 15 per cento.

Ipotizzando, inoltre, che il 25 per cento sia rappresentato da persone fisiche

residenti in Grecia le quali sono evidentemente escluse dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 7,5 per cento (10 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Conseguentemente, la riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in euro 2.475 euro (ovvero pari a 33.000 di euro per 7,5 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 17.300 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente al recepimento delle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005).

11.3.2. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Grecia a partire dal periodo d'imposta 2009

A partire dal 1° gennaio 2009 non dovrebbe essere applicata nessuna ritenuta convenzionale nell'ipotesi in cui il beneficiario effettivo dei dividendi ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi.

Ciò significa che a decorrere da tale ultima data il recepimento della Direttiva dovrebbe determinare una diminuzione di gettito con riguardo ad un'ulteriore porzione dei dividendi attualmente assoggettati alla ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 10 ed il 15 per cento potrebbero rappresentare il 10 per cento.

Ipotizzando, altresì, che il 25 per cento sia rappresentato da soci persone fisiche evidentemente esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 7,5 per cento (10 per

cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

La riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in via del tutto teorica ed avuto riguardo ai dati attualmente a nostra disposizione in 2.475 euro (ovvero pari a 33.000 di euro per 7,5 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 17.300 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente alle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005) e a 2.475 euro (corrispondente alla stimata perdita di gettito conseguente dal recepimento delle modifiche alla Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007).

* * *

12 Finlandia - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Finlandia da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga una partecipazione minima almeno del 20 per cento del capitale della società figlia

Le proposte modifiche potrebbero determinare variazioni sul gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti in Finlandia.

* * *

12.1 Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Finlandia

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti nell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene

ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;

- l'aliquota convenzionale del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se sussiste il requisito del possesso di almeno il 50 per cento del capitale della società che paga i dividendi (cfr. art.10 lett. a) della Convenzione;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento in caso di dividendi corrisposti a soggetti che detengono azioni di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi di distribuzione a soggetti cui si applica la Convenzione al di fuori della disciplina individuata dall'art.10 lett. a) della Convenzione;
- infine, l'aliquota residuale interna del 27 per cento in conseguenza della inapplicabilità delle minori aliquote sopra menzionate.

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie e del conseguente ampliamento del campo di applicazione della stessa – anche quanto all'ambito soggettivo - il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota convenzionale del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se sussiste il requisito del possesso di almeno il 50 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Finlandia;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale

risultati inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche determinerebbero una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento.

Per effetto della riduzione della soglia di qualificazione, infatti, si avrebbe un ampliamento delle società legittimate a beneficiare della detassazione dei dividendi in uscita dall'Italia su partecipazioni inferiori al 25 per cento, ma almeno pari al 20 per cento.

Infine, si presume che le proposte innovazioni alla direttiva non dovrebbero interessare quella parte dei dividendi assoggettata dalla Convenzione alla ritenuta di tipo convenzionale del 10 per cento la quale trova applicazione alle ipotesi di detenzione del capitale sociale superiore al 50 per cento. A tali partecipazioni, infatti, dovrebbe ragionevolmente essere stata applicata la Direttiva madri e figlie posto che, rispetto a quest'ultima, la disciplina convenzionale presenta sul punto sostanziale identità di presupposti applicativi, se si eccettua la diversa soglia di qualificazione che tuttavia è più alta in Convenzione. Ciò risulterebbe peraltro dimostrato dalla circostanza che, in base alle rilevazioni effettuate per il 2000, non sono emersi dividendi assoggettati alla ritenuta del 10 per cento.

Peraltro, si esclude che la modifica possa avere impatti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001, ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti in Finlandia per complessivi 4 milioni di euro circa, vi sono 0,8 milioni di euro che sono stati

assoggettati in Italia alla ritenuta del 15 per cento per complessivi euro 113.000.

Di questi certamente una parte beneficerebbe del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta, con conseguente diminuzione del gettito.

Per la stima della diminuzione si è proceduto ad una elaborazione qualitativa non avendo dati disponibili in ordine alle percentuali di partecipazioni detenute dalle società finlandesi in società italiane.

A questi fini è stato tenuto in considerazione che:

- a) sull'ammontare complessivo delle operazioni di distribuzione di dividendi rilevate in numero di 80 nel 2000, quelle soggette alla ritenuta del 15 per cento sono 50 e quindi rappresentano complessivamente il 65 per cento circa di tutte le operazioni dell'anno;
- b) i dividendi soggetti alla ritenuta del 15% corrispondono al 20 per cento circa dell'ammontare complessivo di tutti i dividendi distribuiti nel 2000 (su un totale di 4 milioni di euro i dividendi assoggettati alla ritenuta in esame risultano 0,8 milioni di euro);

Le indicazioni statistiche sub a) e b) rivelano come a fronte di un numero di operazioni di distribuzione significativa (80 per cento delle frequenze sul totale), l'ammontare di dividendi percepiti e soggetti alla ritenuta convenzionale del 15 per cento ha rappresentato una percentuale meno rilevante (20 per cento). Inoltre, le distribuzioni di dividendi le quali sono state assoggettate a ritenuta a ritenuta zero sono numericamente e quantitativamente molto contenute (4 operazioni alle quali corrispondono dividendi distribuiti per circa 3,3 milioni di euro).

Ebbene, queste considerazioni fanno quindi presumere la presenza di un cospicuo numero di soci che detengono una percentuale di partecipazione nelle società italiane presumibilmente non superiore alla soglia del 25 per cento del capitale sociale ed anzi abbastanza diluita considerato il rapporto tra il numero di operazioni (80 per cento del totale) e le quantità di dividendi distribuiti ed assoggettati alla ritenuta del 15 per cento

(20 per cento del totale); si potrebbe stimare che i contribuenti detentori di partecipazioni per una quota presumibilmente superiore al 20 per cento ma inferiore al 25 per cento rappresentino il 20 per cento dei dividendi assoggettati a ritenuta del 15 per cento.

Si è ipotizzata, in via del tutto teorica, una diminuzione di gettito del 20 per cento dei dividendi oggi soggetti alla ritenuta del 15 per cento.

Conseguentemente la riduzione sarebbe pertanto stimabile in 22.600 euro (113.000 euro per 20 per cento) avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o di un ente fiscalmente residente in Finlandia, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate in Finlandia in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dallo Stato finlandese.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, dovrebbe essere di entità sensibilmente inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre – figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il credito per l'imposta assoluta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

12.2 Regime dei dividendi percepiti da società italiane

La modifica della Direttiva si rivolgerebbe anche al regime interno di tassazione dei dividendi.

In particolare modo, in tema di tassazione dei dividendi va rilevato che quelli distribuiti da società finlandesi a favore di società italiane che detengono una partecipazione diretta del capitale sociale compresa tra il 20% ed il 25% beneficeranno dell'abbattimento, riconosciuto dalla disciplina in materia di madre figlia, pari al 95 per cento dell'ammontare degli utili distribuiti.

Come già precedentemente evidenziato, si ritiene che la perdita di gettito che da ciò deriverebbe sarà assorbita da quella conseguente alla entrata in vigore dell'art.89 del nuovo TUIR.

* * *

12.3 Finlandia - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Finlandia da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga rispettivamente una partecipazione minima almeno del 15 e del 10 per cento del capitale della società figlia

Le modifiche all'art.3 della Direttiva con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 potrebbero determinare un'ulteriore variazione sul gettito in relazione alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Finlandia.

12.3.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Finlandia a partire dal periodo d'imposta 2007

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie a partire dal 1° gennaio 2007 si assisterà ad un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi.

In particolare, con riferimento alle partecipazioni comprese tra il 20 ed il 15 per cento non si registrerebbe più la convenienza ad applicare la Convenzione la quale prevede una ritenuta del 15 per cento; altresì, in queste ipotesi troverebbe applicazione la norma interna che per effetto del recepimento del testo della Direttiva introdurrebbe la totale esenzione da ritenuta sui dividendi.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, il recepimento della Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007 potrebbe determinare un'ulteriore diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento ed in particolare a quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento del capitale.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento potrebbero rappresentare il 30 per cento atteso che dai dati in nostro possesso è possibile desumere - con riferimento alla Finlandia - la presenza di un cospicuo numero di soci che detengano una percentuale di partecipazione nelle società italiane presumibilmente non superiore alla soglia del 15 per cento del capitale sociale.

Da ciò si può presumere la presenza di un numero di partecipazioni abbastanza diluite.

Ipotizzando, inoltre, che il 25 per cento sia rappresentato da persone fisiche residenti in Finlandia le quali sono evidentemente escluse dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 22,5 per cento (30 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Conseguentemente, la riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in circa 25.000 euro (ovvero pari a 113.000 milioni di euro per 22,5 per cento) e dovrebbe

sommarsi a quella già stimata e pari a 22.600 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente al recepimento delle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005).

12.3.2. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Finlandia a partire dal periodo d'imposta 2009

A partire dal 1° gennaio 2009 non dovrebbe essere applicata nessuna ritenuta convenzionale nell'ipotesi in cui il beneficiario effettivo dei dividendi ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi.

Ciò significa che a decorrere da tale ultima data il recepimento della Direttiva dovrebbe determinare una diminuzione di gettito con riguardo ad un'ulteriore porzione dei dividendi attualmente assoggettati alla ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 10 ed il 15 per cento potrebbero rappresentare il 30 per cento in quanto con riferimento alla Finlandia abbiamo già presunto la presenza di un cospicuo numero di soci con una diluita e non elevata percentuale di partecipazione che presumibilmente dovrebbero detenere un numero rilevante di partecipazioni comprese nell'intervallo preso in considerazione e compreso tra il 10 ed il 15 per cento.

Ipotizzando, altresì, che il 25 per cento sia rappresentato da soci persone fisiche evidentemente esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 22,5 per cento (30 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

La riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in via del tutto teorica ed avuto riguardo ai dati attualmente a nostra disposizione 25.000 euro (ovvero pari a 113.000 milioni di euro per 22,5 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 22.600 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente alle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005) e a 25.000 euro (corrispondente alla stimata perdita di gettito conseguente dal recepimento delle modifiche alla Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007).

* * *

13. Danimarca - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Danimarca da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga una partecipazione minima almeno del 20 per cento del capitale della società figlia

Le proposte modifiche potrebbero determinare variazioni sul gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti in Danimarca.

* * *

13.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Danimarca

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti dell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei

dividendi;

- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia – Danimarca;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie e del conseguente ampliamento del campo di applicazione della stessa – anche quanto all'ambito soggettivo - il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Danimarca;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche determinerebbero una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento.

Per effetto della riduzione della soglia di qualificazione, infatti, si avrebbe un ampliamento delle società legittimate a beneficiare della detassazione dei dividendi in uscita dall'Italia su partecipazioni inferiori al 25 per cento, ma almeno pari al 20 per cento.

Peraltro, si esclude che la modifica possa avere impatti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001, ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti in Danimarca per complessivi 44,4 milioni di euro circa, vi sono 34,5 milioni di euro che sono stati assoggettati in Italia alla ritenuta del 15 per cento per complessivi 5 milioni di euro circa.

Di questi certamente una parte beneficerebbe del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta, con conseguente diminuzione del gettito.

Per la stima della diminuzione si è proceduto ad una elaborazione qualitativa non avendo dati disponibili in ordine alle percentuali di partecipazioni detenute dalle società danesi in società italiane.

A questi fini è stato tenuto in considerazione che:

- a) sull'ammontare complessivo delle operazioni di distribuzione di dividendi rilevate in numero di 547 nel 2000, quelle soggette alla ritenuta del 15 per cento sono 453 e quindi rappresentano complessivamente l'83 per cento circa di tutte le operazioni dell'anno;
- b) i dividendi soggetti alla ritenuta del 15% corrispondono all'80 per cento circa dell'ammontare complessivo di tutti i dividendi distribuiti nel 2000 (su un totale di 44,4 milioni di euro i dividendi assoggettati alla ritenuta in esame risultano 34,5 euro);

- c) infine, la ritenuta convenzionale del 15 per cento si applica anche a soci persone fisiche residenti in Danimarca i quali sono evidentemente estranei all'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie.

Le indicazioni statistiche sub a) e b) rivelano come a fronte di un numero di operazioni di distribuzione rilevante (86 per cento delle frequenze sul totale); l'ammontare di dividendi percepiti e soggetti alla ritenuta convenzionale del 15 per cento ha rappresentato una percentuale altresì significativa (80 per cento). Inoltre, le distribuzioni di dividendi le quali sono state assoggettate a ritenuta zero sono numericamente e quantitativamente molto contenute (15 operazioni alle quali corrispondono dividendi distribuiti quantitativamente non irrilevanti per circa 7,5 milioni di euro).

Ebbene, queste considerazioni fanno quindi presumere la presenza di un cospicuo numero di soci che detengono una percentuale di partecipazione nelle società italiane presumibilmente non superiore alla soglia del 25 per cento del capitale sociale (la cui configurazione avrebbe consentito l'applicazione della disciplina Madre - Figlia); si potrebbe stimare che i contribuenti detentori di partecipazioni per una quota presumibilmente superiore al 20 per cento ma inferiore al 25 per cento rappresentino il 40 per cento dei dividendi assoggettati a ritenuta del 15 per cento.

Ipotizzando altresì che di questo 40 per cento, un quarto dei soci rientri nella categoria sub c) ossia tra quei soggetti esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, si è ipotizzata, in via del tutto teorica, una diminuzione di gettito del 30 per cento (40 per cento meno il 25 per cento) dei dividendi oggi soggetti alla ritenuta del 15 per cento.

Conseguentemente la riduzione sarebbe pertanto stimabile in 1,5 milioni di euro (5 milioni di euro per 30 per cento) avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o di un ente fiscalmente residente in Danimarca, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate in Danimarca in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dallo Stato danese.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, dovrebbe essere di entità sensibilmente inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre – figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il credito per l'imposta assolta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

13.2. Regime dei dividendi percepiti da società italiane

La modifica della Direttiva si rivolgerebbe anche al regime interno di tassazione dei dividendi.

In particolare modo, in tema di tassazione dei dividendi va rilevato che quelli distribuiti da società danesi a favore di società italiane che detengono una partecipazione diretta del capitale sociale compresa tra il 20% ed il 25% beneficeranno dell'abbattimento, riconosciuto dalla disciplina in materia di madre figlia, pari al 95 per cento dell'ammontare degli utili distribuiti.

Come già precedentemente evidenziato, si ritiene che la perdita di gettito che da ciò deriverebbe sarà assorbita da quella conseguente alla entrata in vigore dell'art.89 del nuovo TUIR.

* * *

13.3 Danimarca - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Danimarca da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga rispettivamente una partecipazione minima almeno del 15 e del 10 per cento del capitale della società figlia

Le modifiche all'art.3 della Direttiva con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 potrebbero determinare un'ulteriore variazione sul gettito in relazione alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Danimarca.

13.3.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Danimarca a partire dal periodo d'imposta 2007

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie a partire dal 1° gennaio 2007 si assisterà ad un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi.

In particolare, con riferimento alle partecipazioni comprese tra il 20 ed il 15 per cento non si registrerebbe più la convenienza ad applicare la Convenzione la quale prevede una ritenuta del 15 per cento; altresì, in queste ipotesi troverebbe applicazione la norma interna che per effetto del recepimento del testo della Direttiva introdurrebbe la totale esenzione da ritenuta sui dividendi.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, il recepimento della Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007 potrebbe determinare un'ulteriore diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente

assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento ed in particolare a quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento del capitale.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento potrebbero rappresentare il 30 per cento atteso che dai dati in nostro possesso è possibile desumere - con riferimento alla Danimarca - la presenza di un cospicuo numero di partecipazioni "qualificate" in società italiane.

In particolare, dai dati in nostro possesso è possibile desumere la presenza di un cospicuo numero di soci che detengono una percentuale di partecipazione nelle società italiane presumibilmente non superiore alla soglia del 25 per cento del capitale sociale.

Ipotizzando, inoltre, che il 25 per cento sia rappresentato da persone fisiche residenti in Danimarca le quali sono evidentemente esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 22,25 per cento (30 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Conseguentemente, la riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in euro 1,1 milioni di euro (ovvero pari a 5 milioni di euro per 22,5 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 1,5 milioni di euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente al recepimento delle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005).

13.3.2. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Danimarca a partire dal periodo d'imposta 2009

A partire dal 1° gennaio 2009 non dovrebbe essere applicata nessuna ritenuta

convenzionale nell'ipotesi in cui il beneficiario effettivo dei dividendi ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi.

Ciò significa che a decorrere da tale ultima data il recepimento della Direttiva dovrebbe determinare una diminuzione di gettito con riguardo ad un'ulteriore porzione dei dividendi attualmente assoggettati alla ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 10 ed il 15 per cento potrebbero rappresentare il 20 per cento in quanto con riferimento alla Danimarca abbiamo già presunto l'assenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata percentuale di partecipazione che presumibilmente dovrebbero detenere partecipazioni comprese nell'intervallo preso in considerazione e compreso tra il 10 ed il 15 per cento.

Ipotizzando, altresì, che il 25 per cento sia rappresentato da soci persone fisiche evidentemente esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 15 per cento (20 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

La riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in via del tutto teorica ed avuto riguardo ai dati attualmente a nostra disposizione in 750.000 euro (ovvero pari a 5 milioni di euro per 15 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 1,5 milioni di euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente alle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005) e a 1,1 milioni di euro (corrispondente alla stimata perdita di gettito conseguente dal recepimento delle modifiche alla Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007).

* * *

14. Belgio - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Belgio da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga una partecipazione minima almeno del 20 per cento del capitale della società figlia

Le proposte modifiche potrebbero determinare variazioni sul gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti in Belgio.

* * *

14.1 Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Belgio

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti nell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Belgio;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie e del conseguente ampliamento del campo di applicazione della stessa – anche quanto all'ambito soggettivo - il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Belgio;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche determinerebbero una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento. Per effetto della riduzione della soglia di qualificazione, infatti, si avrebbe un ampliamento delle società legittimate a beneficiare della detassazione dei dividendi in uscita dall'Italia su partecipazioni inferiori al 25 per cento, ma almeno pari al 20 per cento.

Peraltro, si esclude che la modifica possa avere impatti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001,

ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti in Belgio per complessivi 51,5 milioni di euro circa, vi sono 3,8 milioni di euro che sono stati assoggettati in Italia alla ritenuta del 15 per cento per complessivi 563.000 euro.

Di questi certamente una parte beneficerebbe del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta, con conseguente diminuzione del gettito.

Per la stima della diminuzione si è proceduto ad una elaborazione qualitativa non avendo dati disponibili in ordine alle percentuali di partecipazioni detenute dalle società residenti in Belgio in società italiane.

A questi fini è stato tenuto in considerazione che:

- d) sull'ammontare complessivo delle operazioni di distribuzione di dividendi rilevate in numero di 807 nel 2000, quelle soggette alla ritenuta del 15 per cento sono 182 e quindi rappresentano complessivamente il 23 per cento circa di tutte le operazioni dell'anno;
- e) i dividendi soggetti alla ritenuta del 15% corrispondono al 7 per cento circa dell'ammontare complessivo di tutti i dividendi distribuiti nel 2000 (su un totale di 51,5 milioni di euro i dividendi assoggettati alla ritenuta in esame risultano 3,8 euro);
- f) infine, la ritenuta convenzionale del 15 per cento si applica anche a soci persone fisiche residenti in Belgio i quali sono evidentemente estranei all'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie.

Le indicazioni statistiche sub a) e b) rivelano come a fronte di un numero di operazioni di distribuzione di dividendi soggetti alla ritenuta del 15 per cento bassa (23 per cento delle frequenze sul totale), l'ammontare di dividendi percepiti ha rappresentato una percentuale ulteriormente contenuta (7 per cento). Inoltre, le distribuzioni di dividendi le quali sono state assoggettate a ritenuta a ritenuta zero sono numericamente e quantitativamente molto significative (87 operazioni alle quali corrispondono dividendi distribuiti quantitativamente rilevanti sul totale per circa 44,3 milioni di euro).

Ebbene, queste considerazioni fanno quindi presumere la presenza di un cospicuo numero di soci che detengono una percentuale di partecipazione nelle società italiane superiore alla soglia del 25 per cento del capitale sociale (la cui configurazione ha consentito l'applicazione della disciplina Madre – Figlia); altresì, si potrebbe stimare che i contribuenti detentori di partecipazioni per una quota presumibilmente superiore al 20 per cento ma inferiore al 25 per cento rappresentino (considerata la bassa frequenza e i contenuti quantitativi di dividendi distribuiti) il 15 per cento dei dividendi assoggettati a ritenuta del 15 per cento.

Ipotizzando altresì che di questo 15 per cento, un quarto dei soci rientri nella categoria sub c) ossia tra quei soggetti esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, si è ipotizzata, in via del tutto teorica, una diminuzione di gettito del 11,25 per cento (15 per cento meno il 25 per cento) dei dividendi oggi soggetti alla ritenuta del 15 per cento.

Conseguentemente la riduzione sarebbe pertanto stimabile in 60.000 euro circa (563.000 euro per 11,25 per cento) avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o di un ente fiscalmente residente in Belgio, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate in Belgio in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dallo Stato belga.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, dovrebbe essere di entità sensibilmente inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre – figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il

credito per l'imposta assolta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

14.2 Regime dei dividendi percepiti da società italiane

La modifica della Direttiva si rivolgerebbe anche al regime interno di tassazione dei dividendi.

In particolare modo, in tema di tassazione dei dividendi va rilevato che quelli distribuiti da società belghe a favore di società italiane che detengono una partecipazione diretta del capitale sociale compresa tra il 20% ed il 25% beneficeranno dell'abbattimento, riconosciuto dalla disciplina in materia di madre figlia, pari al 95 per cento dell'ammontare degli utili distribuiti.

Come già precedentemente evidenziato, si ritiene che la perdita di gettito che da ciò deriverebbe sarà assorbita da quella conseguente alla entrata in vigore dell'art.89 del nuovo TUIR.

* * *

14.3 Belgio - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Belgio da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga rispettivamente una partecipazione minima almeno del 15 e del 10 per cento del capitale della società figlia

Le modifiche all'art.3 della Direttiva con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 potrebbero determinare un'ulteriore variazione sul gettito in relazione alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Belgio.

14.3.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Belgio a partire dal periodo d'imposta 2007

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie a partire dal 1° gennaio 2007 si assisterà ad un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi.

In particolare, con riferimento alle partecipazioni comprese tra il 20 ed il 15 per cento non si registrerebbe più la convenienza ad applicare la Convenzione la quale prevede una ritenuta del 15 per cento; altresì, in queste ipotesi troverebbe applicazione la norma interna che per effetto del recepimento del testo della Direttiva introdurrebbe la totale esenzione da ritenuta sui dividendi.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, il recepimento della Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007 potrebbe determinare un'ulteriore diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento ed in particolare a quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento del capitale.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento potrebbero rappresentare il 15 per cento atteso che dai dati in nostro possesso è possibile desumere - con riferimento al Belgio - la presenza di un numero tendenzialmente elevato di partecipazioni "qualificate" in società italiane a discapito di un numero contenuto di quote partecipative detenute in società residenti in Italia.

Da ciò si può presumere la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata partecipazione nelle società italiane che alla luce dei dati in nostro possesso (alto il numero delle ritenute al 27 per cento) potrebbero superare la soglia del 25 per cento.

Da ciò può desumersi, altresì, una rarefazione delle partecipazioni negli intervalli inferiori al 20 per cento.

Ipotizzando, inoltre, che il 25 per cento sia rappresentato da persone fisiche residenti in Belgio le quali sono evidentemente escluse dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 11,25 per cento (15 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Conseguentemente, la riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in euro 60.000 euro (ovvero pari a 563.000 euro per 11,25 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 60.000 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente al recepimento delle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005).

14.3.2. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Belgio a partire dal periodo d'imposta 2009

A partire dal 1° gennaio 2009 non dovrebbe essere applicata nessuna ritenuta convenzionale nell'ipotesi in cui il beneficiario effettivo dei dividendi ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi.

Ciò significa che a decorrere da tale ultima data il recepimento della Direttiva dovrebbe determinare una diminuzione di gettito con riguardo ad un'ulteriore porzione

dei dividendi attualmente assoggettati alla ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 10 ed il 15 per cento potrebbero rappresentare il 15 per cento in quanto con riferimento al Belgio abbiamo già presunto la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata percentuale di partecipazione che presumibilmente dovrebbero detenere partecipazioni ben superiori all'intervallo preso in considerazione e compreso tra il 10 ed il 15 per cento.

Ipotizzando, altresì, che il 25 per cento sia rappresentato da soci persone fisiche evidentemente esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 11,25 per cento (15 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

La riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in via del tutto teorica ed avuto riguardo ai dati attualmente a nostra disposizione in 60.000 euro (ovvero pari a 563.000 euro per 11,25 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 60.000 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente alle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005) e a 60.000 euro (corrispondente alla stimata perdita di gettito conseguente dal recepimento delle modifiche alla Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007).

* * *

15 Austria - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Austria da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga una partecipazione minima almeno del 20 per cento del capitale della società figlia

Le proposte modifiche potrebbero determinare variazioni sul gettito con particolare

riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti in Austria.

* * *

15.1 Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Austria

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti nell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia – Austria;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie e del conseguente ampliamento del campo di applicazione della stessa – anche quanto all'ambito soggettivo - il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i

dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;

- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Austria;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche determinerebbero una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento. Per effetto della riduzione della soglia di qualificazione, infatti, si avrebbe un ampliamento delle società legittimate a beneficiare della detassazione dei dividendi in uscita dall'Italia su partecipazioni inferiori al 25 per cento, ma almeno pari al 20 per cento.

Peraltro, si esclude che la modifica possa avere impatti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001, ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti in Austria per complessivi 10,7 milioni di euro circa, vi sono 743.000 euro che sono stati assoggettati in Italia alla ritenuta del 15 per cento per complessivi 110.000 euro.

Di questi certamente una parte beneficerebbe del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta, con conseguente diminuzione del gettito.

Per la stima della diminuzione si è proceduto ad una elaborazione qualitativa non avendo dati disponibili in ordine alle percentuali di partecipazioni detenute dalle società austriache in società italiane.

A questi fini è stato tenuto in considerazione che:

- a) sull'ammontare complessivo delle operazioni di distribuzione di dividendi rilevate in numero 454 nel 2000, quelle soggette alla ritenuta del 15 per cento sono 64 e quindi rappresentano complessivamente il 14 per cento circa di tutte le operazioni dell'anno;
- b) i dividendi soggetti alla ritenuta del 15% corrispondono al 7 per cento circa dell'ammontare complessivo di tutti i dividendi distribuiti nel 2000 (su un totale di 10,7 milioni di euro i dividendi assoggettati alla ritenuta in esame risultano 743.000 euro);
- c) infine, la ritenuta convenzionale del 15 per cento si applica anche a soci persone fisiche residenti in Austria i quali sono evidentemente estranei all'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie.

Le indicazioni statistiche sub a) e b) rivelano come a fronte di un numero di operazioni di distribuzione bassa (14 per cento delle frequenze sul totale), l'ammontare di dividendi percepiti e soggetti alla ritenuta convenzionale del 15 per cento ha rappresentato una percentuale ulteriormente contenuta (7 per cento). Inoltre, le distribuzioni di dividendi assoggettate a ritenuta zero sono numericamente e quantitativamente molto significative (194 operazioni alle quali corrispondono dividendi distribuiti quantitativamente rilevanti sul totale per circa 8,1 milioni di euro).

Ebbene, queste considerazioni fanno quindi presumere la presenza di un cospicuo numero di soci che detengono una percentuale di partecipazione nelle società italiane superiore alla soglia del 25 per cento del capitale sociale (la cui configurazione avrebbe consentito l'applicazione della disciplina Madre – Figlia); altresì, si potrebbe stimare

che i contribuenti detentori di partecipazioni per una quota presumibilmente superiore al 20 per cento ma inferiore al 25 per cento rappresentino (considerata la bassa frequenza e i contenuti quantitativi di dividendi distribuiti) il 10 per cento dei dividendi assoggettati a ritenuta del 15 per cento.

Ipotizzando altresì che di questo 10 per cento, un quarto dei soci rientri nella categoria sub c) ossia tra quei soggetti esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, si è ipotizzata, in via del tutto teorica, una diminuzione di gettito del 7,5 per cento (10 per cento meno il 25 per cento) dei dividendi oggi soggetti alla ritenuta del 15 per cento.

Conseguentemente la riduzione sarebbe pertanto stimabile in 8.000 euro (110.000 euro per 7,5 per cento) avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o di un ente fiscalmente residente in Austria, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate in Austria in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dallo Stato austriaco.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, dovrebbe essere di entità sensibilmente inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre - figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il credito per l'imposta assoluta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

15.2 Regime dei dividendi percepiti da società italiane

La modifica della Direttiva si rivolgerebbe anche al regime interno di tassazione dei dividendi.

In particolare modo, in tema di tassazione dei dividendi va rilevato che quelli distribuiti da società austriache a favore di società italiane che detengono una partecipazione diretta del capitale sociale compresa tra il 20% ed il 25% beneficeranno dell'abbattimento, riconosciuto dalla disciplina in materia di madre figlia, pari al 95 per cento dell'ammontare degli utili distribuiti.

Come già precedentemente evidenziato, si ritiene che la perdita di gettito che da ciò deriverebbe sarà assorbita da quella conseguente alla entrata in vigore dell'art.89 del nuovo TUIR.

* * *

15.3 Austria - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Austria da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga rispettivamente una partecipazione minima almeno del 15 e del 10 per cento del capitale della società figlia

Le modifiche all'art.3 della Direttiva con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 potrebbero determinare un'ulteriore variazione sul gettito in relazione alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Austria.

15.3.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Austria a partire dal periodo d'imposta 2007

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e

figlie a partire dal 1° gennaio 2007 si assisterà ad un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi.

In particolare, con riferimento alle partecipazioni comprese tra il 20 ed il 15 per cento non si registrerebbe più la convenienza ad applicare la Convenzione la quale prevede una ritenuta del 15 per cento; altresì, in queste ipotesi troverebbe applicazione la norma interna che per effetto del recepimento del testo della Direttiva introdurrebbe la totale esenzione da ritenuta sui dividendi.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, il recepimento della Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007 potrebbe determinare un'ulteriore diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento ed in particolare a quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento del capitale.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento potrebbero rappresentare il 10 per cento.

Da ciò si può presumere la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata partecipazione nelle società italiane; altresì, è possibile desumere una rarefazione delle partecipazioni negli intervalli inferiori al 20 per cento.

Ipotizzando, inoltre, che il 25 per cento sia rappresentato da persone fisiche residenti in Austria le quali sono evidentemente esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 7,5 per cento (10 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Conseguentemente, la riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in 8.000 euro (110.000 euro per 7,5 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 8.000 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente al recepimento delle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005).

15.3.2. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Austria a partire dal periodo d'imposta 2009

A partire dal 1° gennaio 2009 non dovrebbe essere applicata nessuna ritenuta convenzionale nell'ipotesi in cui il beneficiario effettivo dei dividendi ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi.

Ciò significa che a decorrere da tale ultima data il recepimento della Direttiva dovrebbe determinare una diminuzione di gettito con riguardo ad un'ulteriore porzione dei dividendi attualmente assoggettati alla ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 10 ed il 15 per cento potrebbero rappresentare il 10 per cento in quanto con riferimento all'Austria abbiamo già presunto la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata percentuale di partecipazione che presumibilmente dovrebbero detenere partecipazioni ben superiori all'intervallo preso in considerazione e compreso tra il 10 ed il 15 per cento.

Ipotizzando, altresì, che il 25 per cento sia rappresentato da soci persone fisiche evidentemente esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 7,5 per cento (10 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta

convenzionale del 15 per cento.

La riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in via del tutto teorica ed avuto riguardo ai dati attualmente a nostra disposizione in 8.000 euro (110.000 euro per 7,5 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 8.000 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente alle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005) e a 8.000 euro (corrispondente alla stimata perdita di gettito conseguente dal recepimento delle modifiche alla Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007).

* * *

16 Svezia - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Svezia da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga una partecipazione minima almeno del 20 per cento del capitale della società figlia

Le proposte modifiche potrebbero determinare variazioni sul gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti in Svezia.

* * *

16.1 - Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Svezia

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti dell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per

un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;

- l'aliquota convenzionale del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi è una società (ad esclusione delle società di persone) che dispone direttamente del 51 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia – Svezia;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie ed al conseguente ampliamento del campo di applicazione della stessa – anche quanto all'ambito soggettivo - il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota convenzionale del 10 per cento se il beneficiario dei dividendi è una società che dispone direttamente del 51 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Svezia;

- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche determinerebbero una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento. Per effetto della riduzione della soglia di qualificazione, infatti, si avrebbe un ampliamento delle società legittimate a beneficiare della detassazione dei dividendi in uscita dall'Italia su partecipazioni inferiori al 25 per cento, ma almeno pari al 20 per cento.

Peraltro, si esclude che la modifica possa avere impatti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001, ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti in Svezia per complessivi 24 milioni di euro circa, vi sono 12 milioni di euro che sono stati assoggettati in Italia alla ritenuta del 15 per cento per complessivi 1,8 milioni di euro.

Di questi certamente una parte beneficerebbe del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta, con conseguente diminuzione del gettito.

Per la stima della diminuzione si è proceduto ad una elaborazione qualitativa non avendo dati disponibili in ordine alle percentuali di partecipazioni detenute dalle società svedesi in società italiane.

A questi fini è stato tenuto in considerazione che:

- a) sull'ammontare complessivo delle operazioni di distribuzione di dividendi rilevate in numero 374 nel 2000, quelle soggette alla ritenuta del 15 per cento sono 266 e quindi rappresentano complessivamente l'70 per cento circa di tutte le operazioni dell'anno;
- b) i dividendi soggetti alla ritenuta del 15% corrispondono al 48 per cento circa dell'ammontare complessivo di tutti i dividendi distribuiti nel 2000 (su un totale di 24,2 milioni di euro i dividendi assoggettati alla ritenuta in esame risultano 1,8 milioni di euro);
- c) infine, la ritenuta convenzionale del 15 per cento si applica anche a soci persone fisiche residenti in Svezia i quali sono evidentemente estranei all'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie.

Le indicazioni statistiche sub a) e b) rivelano come a fronte di un numero di operazioni di distribuzione alta (70 per cento delle frequenze sul totale), l'ammontare di dividendi percepiti e soggetti alla ritenuta convenzionale del 15 per cento ha rappresentato una percentuale contenuta (48 per cento). Inoltre, le distribuzioni di dividendi assoggettate a ritenuta zero sono quantitativamente molto significative (6 operazioni alle quali corrispondono dividendi distribuiti quantitativamente rilevanti sul totale per circa 12 milioni di euro).

Ebbene, queste considerazioni fanno quindi presumere la presenza di un cospicuo numero di soci che detengono una percentuale di partecipazione nelle società italiane superiore alla soglia del 25 per cento del capitale sociale (la cui configurazione avrebbe consentito l'applicazione della disciplina Madre – Figlia); altresì, si potrebbe stimare che i contribuenti detentori di partecipazioni per una quota presumibilmente superiore al 20 per cento ma inferiore al 25 per cento rappresentino (considerata la bassa frequenza e i contenuti quantitativi di dividendi distribuiti) il 35 per cento dei dividendi assoggettati a ritenuta del 15 per cento.

Ipotizzando altresì che di questo 35 per cento, un quarto dei soci rientri nella

categoria sub c) ossia tra quei soggetti esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, si è ipotizzata, in via del tutto teorica, una diminuzione di gettito del 26,25 per cento (35 per cento meno il 25 per cento) dei dividendi oggi soggetti alla ritenuta del 15 per cento.

Conseguentemente la riduzione sarebbe pertanto stimabile in 470.000 euro (1,8 milioni di euro per 26,25 per cento) avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o ad un ente fiscalmente residente in Svezia, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate in Svezia in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dallo Stato svedese.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, dovrebbe essere di entità sensibilmente inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre – figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il credito per l'imposta assoluta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

16.2 - Regime dei dividendi percepiti da società italiane

La modifica della Direttiva si rivolgerebbe anche al regime interno di tassazione dei dividendi.

In particolare modo, in tema di tassazione dei dividendi va rilevato che quelli

distribuiti da società svedesi a favore di società italiane che detengono una partecipazione diretta del capitale sociale compresa tra il 20% ed il 25% beneficeranno dell'abbattimento, riconosciuto dalla disciplina in materia di madre figlia, pari al 95 per cento dell'ammontare degli utili distribuiti.

Come già precedentemente evidenziato, si ritiene che la perdita di gettito che da ciò deriverebbe sarà assorbita da quella conseguente alla entrata in vigore dell'art.89 del nuovo TUIR.

* * *

16.3 Svezia - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Svezia da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga rispettivamente una partecipazione minima almeno del 15 e del 10 per cento del capitale della società figlia

Le modifiche all'art.3 della Direttiva con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 potrebbero determinare un'ulteriore variazione sul gettito in relazione alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Svezia.

16.3.1. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Svezia a partire dal periodo d'imposta 2007

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva sulle società madri e figlie a partire dal 1° gennaio 2007 si assisterà ad un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi.

In particolare, con riferimento alle partecipazioni comprese tra il 20 ed il 15 per cento non si registrerebbe più la convenienza ad applicare la Convenzione la quale prevede una ritenuta del 15 per cento; altresì, in queste ipotesi troverebbe applicazione la norma interna che per effetto del recepimento del testo della Direttiva introdurrebbe la totale esenzione da ritenuta sui dividendi.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, il recepimento della Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007 potrebbe determinare un'ulteriore diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento ed in particolare a quelli riferiti a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento del capitale.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento potrebbero rappresentare il 25 per cento.

Da ciò si può presumere la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata partecipazione nelle società italiane e la rarefazione delle partecipazioni negli intervalli inferiori al 20 per cento.

Ipotizzando, inoltre, che il 25 per cento sia rappresentato da persone fisiche residenti in Svezia le quali sono evidentemente escluse dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 18,75 per cento (25 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Conseguentemente, la riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in euro 330.000 euro (ovvero pari a 1,8 milioni di euro per 18,5 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 470.000 euro (corrispondente alla perdita di gettito conseguente al recepimento delle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005).

16.3.2. Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Svezia a partire dal periodo d'imposta 2009

A partire dal 1° gennaio 2009 non dovrebbe essere applicata nessuna ritenuta convenzionale nell'ipotesi in cui il beneficiario effettivo dei dividendi ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi.

Ciò significa che a decorrere da tale ultima data il recepimento della Direttiva dovrebbe determinare una diminuzione di gettito con riguardo ad un'ulteriore porzione dei dividendi attualmente assoggettati alla ritenuta convenzionale del 15 per cento.

Tra i dividendi distribuiti che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento quelli connessi a partecipazioni comprese tra il 10 ed il 15 per cento potrebbero rappresentare il 15 per cento in quanto con riferimento al Svezia abbiamo già presunto la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata percentuale di partecipazione che presumibilmente dovrebbero detenere partecipazioni ben superiori all'intervallo preso in considerazione e compreso tra il 10 ed il 15 per cento.

Ipotizzando, altresì, che il 25 per cento sia rappresentato da soci persone fisiche evidentemente esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, in via del tutto prudenziale, potrebbe stimarsi una riduzione di gettito del 11,25 per cento (15 per cento meno 25 per cento) sui dividendi che attualmente scontano una ritenuta convenzionale del 15 per cento.

La riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in via del tutto teorica ed avuto riguardo ai dati attualmente a nostra disposizione in circa 200.000 euro (ovvero pari a 1,8 milioni di euro per 11,25 per cento) e dovrebbe sommarsi a quella già stimata e pari a 470.000 euro (corrispondente alla perdita di gettito

conseguente alle modifiche alla Direttiva che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005) e a 330.000 euro (corrispondente alla stimata perdita di gettito conseguente dal recepimento delle modifiche alla Direttiva a partire dal 1° gennaio 2007).

* * *

17 Lituania - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Lituania da parte o a favore di soggetti italiani

Per quanto riguarda i Paesi sorti dalla disgregazione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è iniziata, già da tempo, l'attività negoziale per la conclusione di nuovi trattati fiscali e con alcuni di essi (tra cui la Lituania) sono già in vigore nuove convenzioni fiscali (nel caso di specie la convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Lituania è stata stipulata il 4 aprile 1996).

La Direttiva potrebbe determinare variazioni in termini di gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti in Lituania.

* * *

17.1 - Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Lituania

Preliminarmente a qualsiasi valutazione di carattere giuridico occorre precisare che sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2000 ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta mod. 770/2001 non risulta effettuata alcuna operazione di distribuzione di dividendi a favore di soggetti residenti nella Repubblica della Lituania.

Da ciò dovrebbe conseguire che l'introduzione della nuova disciplina comunitaria finalizzata all'esenzione da qualsiasi ritenuta sui dividendi (in uscita) rientranti nella disciplina cd. Madre - Figlia pagati a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea (ivi compresi soggetti lituani) non dovrebbe determinare alcuna variazione in termini di gettito.

Peraltro, tale considerazione dovrebbe valere anche con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 in relazione ai quali la Direttiva introduce un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento (ovvero il 10 per cento a partire dal 1° gennaio 2009) del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi.

* * *

18. Cipro - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Cipro da parte o a favore di soggetti italiani con particolare riferimento all'ipotesi in cui la società madre detenga una partecipazione minima almeno del 20 per cento del capitale della società figlia

Le proposte modifiche potrebbero determinare variazioni sul gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti ciprioti.

18.1. Ritenute sui dividendi o su compensi similari corrisposti a favore di soggetti residenti in Cipro

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti nell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti i casi che rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia – Cipro;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Per effetto dell'entrata in vigore della Direttiva il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Cipro;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche determinerebbero una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento. Per effetto della riduzione della soglia di qualificazione, infatti, si avrebbe un ampliamento delle società legittimate a beneficiare della detassazione dei dividendi

in uscita dall'Italia su partecipazioni inferiori al 25 per cento, ma almeno pari al 20 per cento.

Peraltro, si esclude che la modifica possa avere impatti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Si potrebbe, peraltro, escludere che la modifica possa interessare i dividendi attualmente assoggettati all'aliquota interna del 27 per cento in quanto riferiti ad ipotesi nelle quali la disciplina convenzionale non può applicarsi per mancanza della necessaria attestazione comprovante la residenza del beneficiario effettivo.

Tuttavia occorre precisare che sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2000 ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta mod. 770/2001 non risultano prelevate ritenute convenzionali sulle operazione di pagamento di dividendi a favore di soggetti residenti in Cipro.

Da ciò dovrebbe conseguire che l'introduzione della nuova disciplina comunitaria finalizzata all'esenzione da qualsiasi ritenuta sui dividendi (in uscita) rientranti nella disciplina cd. "Madre - Figlia" pagati a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea (ivi compresi soggetti ciprioti) non dovrebbe determinare alcuna variazione in termini di gettito.

Peraltro, tale considerazione dovrebbe valere anche con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 in relazione ai quali la Direttiva introduce un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento (ovvero il 10 per cento a partire dal 1° gennaio 2009) del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi.

* * *

19 Lettonia - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Lettonia da parte o a favore di soggetti italiani

La nuova disciplina in materia di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Lettonia potrebbe ridurre il prelievo fiscale nel nostro Paese con particolare riferimento alle minori ritenute operate sugli interessi corrisposti da società italiane a soggetti lettoni.

* * *

19.1 - Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Lettonia

Preliminarmente a qualsiasi valutazione di carattere giuridico occorre precisare che sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2000 ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta mod. 770/2001 non risulta effettuata alcuna operazione di distribuzione di dividendi a favore di soggetti residenti nella Repubblica della Lettonia.

Da ciò dovrebbe conseguire che l'introduzione della nuova disciplina comunitaria finalizzata all'esenzione da qualsiasi ritenuta sui dividendi (in uscita) rientranti nella disciplina cd. Madre - Figlia pagati a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea (ivi compresi i soggetti lettoni) non dovrebbe determinare alcuna variazione in termini di gettito.

Peraltro, tale considerazione dovrebbe valere anche con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 in relazione ai quali la Direttiva introduce un ulteriore

ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento (ovvero il 10 per cento a partire dal 1° gennaio 2009) del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi.

* * *

20 Repubblica Ceca - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti nella Repubblica Ceca da parte o a favore di soggetti italiani

La nuova disciplina in materia di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti nella Repubblica Ceca potrebbe ridurre il prelievo fiscale nel nostro Paese con particolare riferimento alle minori ritenute operate sugli interessi corrisposti da società italiane a soggetti cechi.

* * *

20.1 - Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti nella Repubblica Ceca

Con riferimento alla Repubblica Ceca, è necessario preliminarmente precisare che successivamente alla scissione dello Stato cecoslovacco non risultano stipulate nuove convenzioni nei confronti dei due nuovi Stati sorti per effetto della divisione.

Pertanto – come precisato dal protocollo firmato a Praga il 30 ottobre 1996 richiamato dal comunicato del Ministero degli Affari Esteri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.286 del 6 dicembre 1986 - nei confronti della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca - che hanno dichiarato espressamente di voler succedere alle entità sovrane preesistenti - continua ad applicarsi l'accordo a suo tempo stipulato con la

Repubblica Socialista Cecoslovacca⁵.

In particolare, l'art. 10 della Convenzione tra la Repubblica italiana e quella cecoslovacca prevede una ritenuta convenzionale del 15 per cento se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario.

In sostanza, in base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti nell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Cecoslovacchia;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Per effetto dell'entrata in vigore della Direttiva sulle società madri e figlie il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;

⁵ Sull'argomento cfr. anche il par. 1 della C.M. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento del 18 aprile 2002, n. 33/E avente ad oggetto l'attività di cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette e dello scambio di informazioni.

- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Cecoslovacchia;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche determinerebbero una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento. Per effetto della riduzione della soglia di qualificazione, infatti, si assisterebbe ad una parziale detassazione dei dividendi in uscita dall'Italia con riferimento alle ipotesi di distribuzione di dividendi relativi a partecipazioni non inferiori al 20 per cento.

Peraltro, si esclude che la Direttiva possa produrre effetti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001, ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti nella Repubblica Ceca per complessivi 247.000 euro circa, vi sono 122.000 euro che sono stati assoggettati in Italia alla ritenuta del 15 per cento per complessivi euro 18.000.

Di questi certamente una parte beneficerebbe del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta, con conseguente diminuzione del gettito.

Per la stima della diminuzione si è proceduto ad un'elaborazione qualitativa non avendo dati disponibili in ordine alle percentuali di partecipazioni detenute dalle società della Repubblica Ceca in società italiane.

A questi fini è stato tenuto in considerazione che:

- d) sull'ammontare complessivo delle operazioni di distribuzione di dividendi rilevate in numero di 16 nel 2000, quelle soggette alla ritenuta del 15 per cento sono 2 e quindi rappresentano il 12 per cento circa di tutte le operazioni dell'anno;
- e) i dividendi soggetti alla ritenuta del 15% corrispondono al 50 per cento circa dell'ammontare complessivo di tutti i dividendi distribuiti nel 2000 (su un totale di 247.000 euro i dividendi assoggettati alla ritenuta in esame risultano 122.000 euro);
- f) infine, la ritenuta convenzionale del 15 per cento si applica anche a soci persone fisiche residenti nella Repubblica Ceca i quali sono evidentemente estranei all'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie.

Le indicazioni statistiche sub a) e b) rivelano come a fronte di un numero di operazioni di distribuzione esigua (il 12 per cento delle frequenze totali), l'ammontare di dividendi percepiti e soggetti alla ritenuta convenzionale del 15 per cento ha rappresentato una percentuale significativa (50 per cento).

Ebbene, queste considerazioni fanno quindi presumere la presenza di un numero di soci con un'elevata percentuale di partecipazione nelle società italiane che per effetto dei dati in nostro possesso dovrebbero superare la soglia del 25 per cento del capitale sociale; si potrebbe stimare che i contribuenti detentori di partecipazioni per una quota presumibilmente superiore al 20 per cento ma inferiore al 25 per cento rappresentino il 50 per cento dei dividendi assoggettati a ritenuta del 15 per cento.

Conseguentemente la riduzione sarebbe pertanto stimabile in 9.000 euro (18.000 per 50 per cento) avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia.

Peraltro, si potrebbe stimare – in considerazione dell'esiguità delle operazioni di distribuzione di dividendi che hanno scontato l'aliquota convenzionale del 15 per cento

– che nessun effetto sul gettito potrebbe derivare dalla successiva estensione del cono d'ombra applicativo della Direttiva che si realizzerà a partire dai periodi di imposta 2007 e 2009.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o di un ente ceco, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate nella Repubblica Ceca in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dallo Stato Ceco.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, ma dovrebbe essere di entità inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre – figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il credito per l'imposta assoluta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

21 Malta - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti nella Repubblica di Malta da parte o a favore di soggetti italiani

La nuova disciplina in materia di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Malta potrebbe ridurre il prelievo fiscale nel nostro Paese con particolare riferimento alle minori ritenute operate sugli interessi corrisposti da società italiane a soggetti maltesi.

* * *

21.1 - Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti nella Repubblica di Malta

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti nell'altro Stato si applica la

ritenuta secondo le modalità che seguono:

- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia – Malta;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Per effetto dell'entrata in vigore della Direttiva sulle società madri e figlie il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Malta;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche determinerebbero una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento. Per effetto della riduzione della soglia di qualificazione, infatti, si assisterebbe ad

una parziale detassazione dei dividendi in uscita dall'Italia con riferimento alle ipotesi di distribuzione di dividendi relativi a partecipazioni non inferiori al 20 per cento.

Peraltro, si esclude che la Direttiva possa produrre effetti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001, ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti nella Repubblica di Malta per complessivi 322.000 euro circa, vi sono 227.000 euro che sono stati assoggettati in Italia alla ritenuta del 15 per cento per complessivi euro 34.000.

Di questi certamente una parte beneficerebbe del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta, con conseguente diminuzione del gettito.

Per la stima della diminuzione si è proceduto ad un'elaborazione qualitativa non avendo dati disponibili in ordine alle percentuali di partecipazioni detenute dalle società maltesi in società italiane.

A questi fini è stato tenuto in considerazione che:

- g) sull'ammontare complessivo delle operazioni di distribuzione di dividendi rilevate in numero di 43 nel 2000, quelle soggette alla ritenuta del 15 per cento sono 16 e quindi rappresentano il 35 per cento circa di tutte le operazioni dell'anno;
- h) i dividendi soggetti alla ritenuta del 15% corrispondono al 70 per cento circa dell'ammontare complessivo di tutti i dividendi distribuiti nel 2000 (su un totale di 322.000 euro i dividendi assoggettati alla ritenuta in esame risultano 227.000 euro);
- i) infine, la ritenuta convenzionale del 15 per cento si applica anche a soci persone fisiche residenti in Malta i quali sono evidentemente estranei all'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie.

Le indicazioni statistiche sub a) e b) rivelano come a fronte di un numero di operazioni di distribuzione non esiguo (il 35 per cento delle frequenze totali), l'ammontare di dividendi percepiti e soggetti alla ritenuta convenzionale del 15 per cento ha rappresentato una percentuale significativa (70 per cento).

Queste considerazioni fanno quindi presumere la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata percentuale di partecipazione nelle società italiane che superano la soglia del 25 per cento del capitale sociale.

Conseguentemente, si potrebbe stimare che i contribuenti detentori di partecipazioni per una quota presumibilmente superiore al 20 per cento ma inferiore al 25 per cento rappresentino il 40 per cento dei dividendi assoggettati a ritenuta del 15 per cento.

Ipotizzando altresì che di questo 40 per cento, un quarto dei soci rientri nella categoria sub c) ossia tra quei soggetti esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, si è ipotizzata, in via del tutto teorica, una diminuzione di gettito del 30 per cento (40 per cento meno 25 per cento) dei dividendi attualmente soggetti alla ritenuta del 15 per cento.

Conseguentemente la riduzione sarebbe pertanto stimabile in 10.000 euro circa (ovvero 34.000 per 30 per cento) avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia.

Peraltro, si potrebbe considerare – alla luce della assunta presenza di soci con un'elevata percentuale di partecipazione nelle società italiane che superano la soglia del 25 per cento del capitale sociale – che nessun effetto sul gettito potrebbe derivare dalla successiva estensione del cono d'ombra applicativo della Direttiva che si realizzerà a partire dai periodi di imposta 2007 e 2009.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o di un ente maltese, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate in Malta in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dallo Stato di Malta.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, dovrebbe essere di entità inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre – figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il credito per l'imposta assolta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

22 Ungheria - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Ungheria da parte o a favore di soggetti italiani

Le proposte modifiche potrebbero determinare variazioni sul gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti ungheresi.

* * *

22.1 - Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Ungheria

Preliminarmente a qualsiasi valutazione di carattere giuridico occorre precisare che sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2000 ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta mod. 770/2001 non risulta effettuata alcuna ritenuta convenzionale sulle operazione di distribuzione di dividendi a favore di soggetti residenti nella Repubblica ungherese.

Da ciò dovrebbe conseguire che l'introduzione della nuova disciplina comunitaria finalizzata all'esenzione da qualsiasi ritenuta sui dividendi (in uscita) rientranti nella disciplina cd. Madre - Figlia pagati a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea (ivi compresi soggetti ungheresi) non dovrebbe determinare alcuna variazione in termini di gettito.

Peraltro, tale considerazione dovrebbe valere anche con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 in relazione ai quali la Direttiva introduce un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento (ovvero il 10 per cento a partire dal 1° gennaio 2009) del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi.

* * *

23 Slovacchia - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Slovacchia da parte o a favore di soggetti italiani

La nuova disciplina in materia di tassazione degli interessi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Slovacchia potrebbe ridurre il prelievo fiscale nel nostro Paese con particolare riferimento alle minori ritenute operate sugli interessi corrisposti da società italiane a soggetti slovacchi.

23.1 - Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Slovacchia

Con riferimento alla Repubblica Ceca, è necessario preliminarmente precisare che successivamente alla scissione dello Stato cecoslovacco non risultano stipulate nuove convenzioni nei confronti dei due nuovi Stati sorti per effetto della divisione.

Pertanto – come precisato dal protocollo firmato a Praga il 30 ottobre 1996 richiamato

dal comunicato del Ministero degli Affari Esteri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 6 dicembre 1986 - nei confronti della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca - che hanno dichiarato espressamente di voler succedere alle entità sovrane preesistenti - continua ad applicarsi l'accordo a suo tempo stipulato con la Repubblica Socialista Cecoslovacca ⁶.

Preliminarmente a qualsiasi valutazione di carattere giuridico occorre precisare che sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2000 ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta mod. 770/2001 non risulta effettuata alcuna ritenuta convenzionale sulle operazioni di distribuzione di dividendi (sulle quali è stata applicata esclusivamente la ritenuta interna del 27 per cento) a favore di soggetti residenti nella Repubblica slovacca.

Da ciò dovrebbe conseguire che l'introduzione della nuova disciplina comunitaria finalizzata all'esenzione da qualsiasi ritenuta sui dividendi (in uscita) rientranti nella disciplina cd. Madre - Figlia pagati a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea (ivi compresi soggetti slovacchi) non dovrebbe determinare alcuna variazione in termini di gettito.

Peraltro, tale considerazione dovrebbe valere anche con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 in relazione ai quali la Direttiva introduce un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento (ovvero il 10 per cento a partire dal 1° gennaio 2009) del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi.

⁶ Sull'argomento cfr. anche il par. 1 della C.M. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento del 18 aprile 2002, n. 33/E avente ad oggetto l'attività di cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette e dello scambio di informazioni.

* * *

24 Polonia - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Polonia da parte o a favore di soggetti italiani

La nuova disciplina in materia di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Polonia potrebbe ridurre il prelievo fiscale nel nostro Paese con particolare riferimento alle minori ritenute operate sugli interessi corrisposti da società italiane a soggetti polacchi.

* * *

24.1 - Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti nella Repubblica di Polonia

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti nell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- l'aliquota convenzionale del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Per effetto dell'entrata in vigore della Direttiva sulle società madri e figlie il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i

dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;

- l'aliquota convenzionale del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Polonia;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche determinerebbero una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 10 per cento. Per effetto della riduzione della soglia di qualificazione, infatti, si assisterebbe ad una parziale detassazione dei dividendi in uscita dall'Italia con riferimento alle ipotesi di distribuzione di dividendi relativi a partecipazioni non inferiori al 20 per cento.

Peraltro, si esclude che la Direttiva possa produrre effetti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001, ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti nella Repubblica di Polonia per complessivi 54.000 euro circa, vi sono circa 50.000 euro che sono stati assoggettati in Italia alla ritenuta del 10 per cento per complessivi euro 5.000.

Di questi certamente una parte beneficerebbe del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta, con conseguente diminuzione del gettito.

Per la stima della diminuzione si è proceduto ad un'elaborazione qualitativa non avendo dati disponibili in ordine alle percentuali di partecipazioni detenute dalle società maltesi in società italiane.

A questi fini è stato tenuto in considerazione che:

- j) sull'ammontare complessivo delle operazioni di distribuzione di dividendi rilevate in numero di 21 nel 2000, quelle soggette alla ritenuta del 10 per cento sono 2 e quindi rappresentano circa il 10 per cento circa di tutte le operazioni dell'anno;
- k) i dividendi soggetti alla ritenuta del 10 per cento corrispondono oltre al 90 per cento circa dell'ammontare complessivo di tutti i dividendi distribuiti nel 2000 (su un totale di 54.000 euro i dividendi assoggettati alla ritenuta in esame risultano circa 50.000 euro);
- l) infine, la ritenuta convenzionale del 10 per cento si applica anche a soci persone fisiche residenti in Polonia i quali sono evidentemente estranei all'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie.

Le indicazioni statistiche sub a) e b) rivelano come a fronte di un numero di operazioni di distribuzione esiguo (il 10 per cento delle frequenze totali), l'ammontare di dividendi percepiti e soggetti alla ritenuta convenzionale del 10 per cento ha rappresentato una percentuale significativa (90 per cento).

Queste considerazioni fanno quindi presumere la presenza di un cospicuo numero di soci con un'elevata percentuale di partecipazione nelle società italiane che superano la soglia del 25 per cento del capitale sociale.

Conseguentemente, si potrebbe stimare che i contribuenti detentori di partecipazioni per una quota presumibilmente superiore al 20 per cento ma inferiore al 25 per cento rappresentino il 30 per cento dei dividendi assoggettati a ritenuta del 10 per cento.

Ipotizzando altresì che di questo 30 per cento, un quarto dei soci rientri nella

categoria sub c) ossia tra quei soggetti esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, si è ipotizzata, in via del tutto teorica, una diminuzione di gettito del 22,5 per cento (30 per cento meno 25 per cento) dei dividendi oggi soggetti alla ritenuta del 10 per cento.

Conseguentemente la riduzione sarebbe pertanto stimabile in circa 1.000 euro circa (ovvero 5.000 per 22,5 per cento) avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia.

Peraltro, si potrebbe considerare – alla luce della assunta presenza di soci con un'elevata percentuale di partecipazione nelle società italiane che superano la soglia del 25 per cento del capitale sociale – che nessun effetto sul gettito potrebbe derivare dalla successiva estensione del cono d'ombra applicativo della Direttiva che si realizzerà a partire dai periodi di imposta 2007 e 2009.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o di un ente maltese, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate in Polonia in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dallo Stato polacco.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, dovrebbe essere di entità inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre – figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il credito per l'imposta assolta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

25 Slovenia - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Slovenia da parte o a favore di soggetti italiani

La nuova disciplina in materia di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Slovenia potrebbe ridurre il prelievo fiscale nel nostro Paese con particolare riferimento alle minori ritenute operate sugli interessi corrisposti da società italiane a soggetti sloveni.

* * *

25.1 - Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Slovenia

Per quanto riguarda la Slovenia è necessario segnalare che questo Paese ha dichiarato di subentrare negli obblighi assunti dall'entità statale preesistente ovvero la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, che oggi ha assunto il nome di Unione di Serbia e Montenegro. Alla Slovenia, pertanto, continuerà ad applicarsi la convenzione italo-iugoslava, fino all'entrata in vigore delle rispettive convenzioni fiscali ⁷.

In particolare, l'art. 10 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia prevede una ritenuta convenzionale del 10.

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti nell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- l'aliquota convenzionale del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di

⁷ Sul punto, in questi termini, cfr. il par. I della C.M. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento del 18 aprile 2002, n. 33/E avente ad oggetto l'attività di cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette e dello scambio di informazioni.

risparmio.

Per effetto dell'entrata in vigore della Direttiva sulle società madri e figlie il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

- nessuna ritenuta se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- l'aliquota convenzionale del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - Jugoslavia;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;
- l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche determinerebbero una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 10 per cento. Per effetto della riduzione della soglia di qualificazione, infatti, si assisterebbe ad una parziale detassazione dei dividendi in uscita dall'Italia con riferimento alle ipotesi di distribuzione di dividendi relativi a partecipazioni non inferiori al 20 per cento.

Peraltro, si esclude che la Direttiva possa produrre effetti sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio per i quali non è ragionevolmente ipotizzabile la detenzione di una partecipazione superiore al 20 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2000, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2001,

ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti in Slovenia per complessivi 201.000 euro circa, vi sono 90.000 euro che sono stati assoggettati in Italia alla ritenuta del 10 per cento per complessivi euro 9.000.

Di questi certamente una parte beneficerebbe del più favorevole regime di esenzione totale da ritenuta, con conseguente diminuzione del gettito.

Per la stima della diminuzione si è proceduto ad un'elaborazione qualitativa non avendo dati disponibili in ordine alle percentuali di partecipazioni detenute dalle società maltesi in società italiane.

A questi fini è stato tenuto in considerazione che:

a) sull'ammontare complessivo delle operazioni di distribuzione di dividendi rilevate in numero di 64 nel 2000, quelle soggette alla ritenuta del 10 per cento sono 3 e quindi rappresentano circa il 5 per cento circa di tutte le operazioni dell'anno;

b) i dividendi soggetti alla ritenuta del 10 per cento corrispondono circa al 50 per cento circa dell'ammontare complessivo di tutti i dividendi distribuiti nel 2000 (su un totale di 201.000 euro i dividendi assoggettati alla ritenuta in esame risultano 90.000 euro);

c) infine, la ritenuta convenzionale del 10 per cento si applica anche a soci persone fisiche residenti in Slovenia i quali sono evidentemente estranei all'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie.

Le indicazioni statistiche sub a) e b) rivelano come a fronte di un numero di operazioni di distribuzione esiguo (il 5 per cento delle frequenze totali), l'ammontare di dividendi percepiti e soggetti alla ritenuta convenzionale del 10 per cento ha rappresentato una percentuale significativa (50 per cento).

Queste considerazioni fanno quindi presumere la presenza di un cospicuo numero di

soci con un'elevata percentuale di partecipazione nelle società italiane che superano la soglia del 25 per cento del capitale sociale.

Conseguentemente, si potrebbe stimare che i contribuenti detentori di partecipazioni per una quota presumibilmente superiore al 20 per cento ma inferiore al 25 per cento rappresentino il 30 per cento dei dividendi assoggettati a ritenuta del 10 per cento.

Ipotizzando altresì che di questo 25 per cento, un quarto dei soci rientri nella categoria sub c) ossia tra quei soggetti esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie, si è ipotizzata, in via del tutto teorica, una diminuzione di gettito del 22,5 per cento (30 per cento meno 25 per cento) dei dividendi oggi soggetti alla ritenuta del 10 per cento.

Conseguentemente la riduzione sarebbe pertanto stimabile in circa 2.000 euro circa (ovvero 9.000 per 22,5 per cento) avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia.

Peraltro, si potrebbe considerare – alla luce della assunta presenza di soci con un'elevata percentuale di partecipazione nelle società italiane che superano la soglia del 25 per cento del capitale sociale – che nessun effetto sul gettito potrebbe derivare dalla successiva estensione del cono d'ombra applicativo della Direttiva che si realizzerà a partire dai periodi di imposta 2007 e 2009.

Inoltre, in via teorica, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta operata sui dividendi distribuiti a favore di una società o di un ente maltese, sussiste un minor credito riconosciuto in Italia per imposte pagate in Slovenia in conseguenza dell'eliminazione della ritenuta operata dallo Stato sloveno.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, che per le considerazioni già svolte non può essere compiutamente stimato, dovrebbe essere di entità inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della

direttiva madre – figlia in tema di ritenute sui dividendi e comunque il credito per l'imposta assolta all'estero dovrebbe proporzionalmente essere commisurato al dividendo estero, assoggettato ad imposizione in Italia nei limiti del 5 per cento.

* * *

26 Estonia - Valutazione di gettito riguardante i dividendi o gli utili da partecipazione percepiti o distribuiti da società od enti residenti in Estonia da parte o a favore di soggetti italiani

Per quanto riguarda i Paesi sorti dalla disgregazione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è iniziata, già da tempo, l'attività negoziale per la conclusione di nuovi trattati fiscali e con alcuni di essi (tra cui la Estonia) sono già in vigore nuove convenzioni fiscali (nel caso di specie la convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Estonia è stata stipulata il 20 marzo 1997).

La Direttiva potrebbe determinare variazioni in termini di gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti in Estonia.

* * *

26.1 - Ritenute sui dividendi distribuiti a favore di soggetti residenti in Estonia

Preliminarmente a qualsiasi valutazione di carattere giuridico occorre precisare che sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2000 ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta mod. 770/2001 risulta effettuata una sola operazione di importo esiguo di distribuzione di dividendi a favore di soggetti residenti in Estonia cui non è stata applicata nessuna delle due aliquote convenzionali (5% nel caso di detenzione diretta di almeno del 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi o il 15% negli altri casi).

Da ciò dovrebbe conseguire che l'introduzione della nuova disciplina comunitaria finalizzata all'esenzione da qualsiasi ritenuta sui dividendi (in uscita) rientranti nella disciplina cd. Madre - Figlia pagati a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea (ivi compresi soggetti estoni) non dovrebbe determinare alcuna variazione in termini di gettito.

Peraltro, tale considerazione dovrebbe valere anche con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009 in relazione ai quali la Direttiva introduce un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 15 per cento (ovvero il 10 per cento a partire dal 1° gennaio 2009) del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi.

* * *

27 Cooperative e mutue assicurazioni

La Direttiva – come precedentemente precisato - estende alla platea dei soggetti destinatari della stessa ad una tipologia di persone giuridiche, precedentemente escluse dal campo di applicazione, quali le società cooperative, le mutue assicurative, alcune società non basate sul capitale e le casse di risparmio.

L'estensione alle casse di risparmio ed alle mutue dei benefici disciplinati dalla Direttiva madre – figlia dovrebbe agevolare, anche nel comparto bancario ed in quello assicurativo, il consolidamento di gruppi all'interno del mercato dell'Unione.

Ebbene, al fine di valutare i riflessi fiscali derivanti dalla estensione del campo

soggettivo di applicazione della Direttiva appare opportuno precisare quanto segue :

1. dai dati presenti in Anagrafe tributaria l'ammontare dei dividendi o degli utili da partecipazione distribuiti da cooperative italiane in favore di soci residenti in Stati dell'Unione è pari ad euro 138.000;
2. la suddetta distribuzione interessa solo alcuni Stati dell'Unione quali : il Belgio, la Francia, la Germania, l'Irlanda, il Lussemburgo, la Spagna ed il Regno Unito;
3. dalle elaborazioni effettuate non si rilevano ritenute effettuate da mutue assicurazioni.

In conclusione, la stimata perdita di gettito derivante dalla estensione alle cooperative ed alle mutue assicuratrici della Direttiva dovrebbe essere pari a € 35.000; tale somma è stata calcolata tenendo in considerazione le ritenute operate sui dividendi in uscita da cooperative italiane - fatta eccezione per le ritenute operate sulle azioni di risparmio - le quali per effetto della entrata in vigore della Direttiva non verrebbero più operate.

* * *

28 Considerazioni Conclusive

Dall'elaborazione compiuta risulta che la perdita di gettito più consistente derivante dal recepimento della Direttiva dovrebbe essere generata dalla esenzione della ritenuta alla fonte riconosciuta agli utili distribuiti da una società figlia italiana alla società madre residente in uno Stato dell'Unione nell'ipotesi in cui quest'ultima detiene una partecipazione minima del :

- 20 per cento nel capitale della società figlia a partire dal 1° gennaio 2005;
- 15 per cento del capitale della società figlia a partire dal 1° gennaio 2007;
- 10 per cento del capitale della società figlia a partire dal 1° gennaio 2009.

~~*~~ In effetti, la graduale estensione – nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio

2005 ed il 1° gennaio 2009 - della platea dei soggetti che potrebbero beneficiare del regime connesso alla madre – figlia comporterebbe l'applicazione delle regole previste dall'art.27 – bis del DPR n. 600 del 1973, anche ai soggetti che attualmente detengono ininterrottamente per almeno un anno una partecipazione non inferiore al 20 per cento e non superiore al 25 per cento del capitale della società italiana che distribuisce gli utili (tali soglie, come precisato, verranno ulteriormente ridotte a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, dal 1° gennaio 2009).

Da un punto di vista metodologico, per tutte le ipotesi di dividendi soggetti a ritenuta convenzionale del 15 per cento (e con riferimento ai diversi periodi di imposta che sono stati presi in considerazione per l'elaborazione della presente valutazione di gettito ovvero il 2005, il 2007 ed infine il 2009), si è stimata una correzione del 25 per cento della diminuzione del gettito atteso che la norma convenzionale interessi anche le persone fisiche le quali - come noto - sono escluse dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie.

La riduzione è stata stimata in misura eguale per tutti i periodi di imposta presi in considerazione e pari al 25 per cento atteso che è ragionevole presupporre che i soci persone fisiche che detengono una partecipazione in società italiane in una percentuale compresa tra il 20 ed il 25 per cento, tra il 15 ed il 20 per cento ed infine tra il 10 ed il 15 per cento statisticamente costituiscano una ristretta minoranza rispetto alla platea dei soggetti che complessivamente posseggono soglie di qualificazione elevate.

Al fine di consentire una comprensione più agevole, si riporta, qui di seguito, un prospetto di sintesi riguardante la determinazione della diminuzione di gettito (dati desunti dal modello 770 relativi all'anno 2000 d'imposta) con riferimento a ciascun Stato Membro.

La diminuzione di gettito che dovrebbe generarsi per effetto delle proposte modifiche alla disciplina madre – figlia è stata determinata con riferimento a ciascuno Stato dell'Unione:

	Periodo d'imposta 2005	Periodo d'imposta 2007	Periodo d'imposta 2009
<i>Francia</i>	0,900 milioni	1,100 milioni	2,5 milioni
<i>Spagna</i>	0,472 milioni	0,315 milioni	0,315 milioni
<i>Regno Unito</i>	2,9 milioni	2,9 milioni	3,8 milioni
<i>Germania</i>	1,8 milioni	1,8 milioni	1,8 milioni
<i>Portogallo</i>	0,029 milioni	0,057 milioni	0,057 milioni
<i>Irlanda</i>	0,267 milioni	0,180 milioni	0,090 milioni
<i>Paesi Bassi</i>	0,118 milioni	0,118 milioni	0,118 milioni
<i>Lussemburgo</i>	0,580 milioni	0,580 milioni	0,580 milioni
<i>Grecia</i>	0,017 milioni	0,002 milioni	0,002 milioni
<i>Finlandia</i>	0,023 milioni	0,025 milioni	0,025 milioni
<i>Danimarca</i>	1,5 milioni	1,1 milioni	0,750 milioni
<i>Belgio</i>	0,060 milioni	0,060 milioni	0,060 milioni
<i>Austria</i>	0,008 milioni	0,008 milioni	0,008 milioni
<i>Svezia</i>	0,470 milioni	0,330 milioni	0,200 milioni
<i>Lituania</i>	0 milioni	0 milioni	0 milioni
<i>Cipro</i>	0 milioni	0 milioni	0 milioni
<i>Lettonia</i>	0 milioni	0 milioni	0 milioni
<i>Repubblica Ceca</i>	0,009 milioni	0 milioni	0 milioni
<i>Malta</i>	0,010 milioni	0 milioni	0 milioni
<i>Ungheria</i>	0 milioni	0 milioni	0 milioni
<i>Slovacchia</i>	0 milioni	0 milioni	0 milioni
<i>Polonia</i>	0,001 milioni	0 milioni	0 milioni
<i>Slovenia</i>	0,002 milioni	0 milioni	0 milioni
<i>Estonia</i>	0 milioni	0 milioni	0 milioni
Totale	9,166	8,516	10,245

A tale ammontare deve essere altresì sommati 35.000 euro relativi alla estensione

dell'ambito applicativo della Direttiva alle cooperative italiane partecipate da soggetti non residenti.

* * *

Infine, appare necessario segnalare che un parziale recupero della stimata perdita di gettito potrebbe essere generata per effetto del minor credito di imposta vantato da società od enti italiani per effetto della progressiva esenzione dalla ritenuta alla fonte operata all'estero a partire dai periodi di imposta 2005 – 2007 e 2009.

In effetti, a fronte della perdita di gettito conseguente all'eliminazione della ritenuta sui flussi (*rectius* utili distribuiti) in uscita verso società od enti fiscalmente residenti in uno Stato membro dell'Unione, sussiste un minor credito per imposte pagate all'estero, e quindi un recupero di gettito, credito richiesto in detrazione dai contribuenti residenti in Italia nella loro dichiarazione dei redditi in conseguenza della contestuale eliminazione della ritenuta operata dallo Stato estero.

Il conseguente recupero di gettito che ne deriverebbe, dovrebbe essere di entità sensibilmente inferiore alla calcolata diminuzione di gettito scaturente dalla estensione del campo applicativo della direttiva madre – figlia in tema di ritenute sui dividendi.

Pur tuttavia, dovendo in questa sede provvedere ad una stima anche se forfetaria ed approssimativa del recupero di gettito conseguente al riconoscimento di un credito di imposta appare necessario compiere le seguenti considerazioni.

Dai dati in nostro possesso forniti dall'Ufficio Italiano Cambi e riguardanti l'anno 2000, emerge che i redditi derivanti da investimenti diretti⁸ ammontano a circa 1,5 miliardi

⁸ Questo dato, secondo le indicazioni elaborate dall'UIC ricomprende indistintamente gli investimenti in :

- partecipazioni dirette o indirette rappresentate da titoli di ammontare uguale o superiore al 10 per cento del capitale dell'impresa partecipata in termini di azioni ordinarie, di azioni con diritto di voto;
- partecipazioni non rappresentate da titoli
- rapporti di natura finanziaria intercorrenti tra partecipante e partecipata;
- immobili.

di euro, di questi, il 90%⁹ rappresenta i redditi da partecipazione al capitale (circa 1,35 miliardi di euro).

Supponendo che il 25 per cento di tali redditi sia rappresentato da percettori che sono esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva madri e figlie e che il 50 per cento restante rappresenti dividendi già sottoposti a tale regime e quindi già esenti da ritenute sui dividendi, ne consegue che i dividendi interessati alla novella sarebbero prudenzialmente pari a circa 0,5 miliardi di euro.

Rispetto a tale ammontare si potrebbe assumere che i dividendi derivanti da partecipazioni comprese tra il 20 ed il 25 per cento interessate dalle modifiche alla Direttiva madre-figlia siano pari a circa 165 milioni di euro (un terzo del totale).

Altresi, con riferimento al medesimo ammontare si potrebbe stimare che i dividendi derivanti da partecipazioni comprese tra il 15 ed il 20 per cento nei confronti dei quali troverà applicazione la Direttiva possano essere quantificati in circa 165 milioni di euro (ovvero la medesima percentuale individuata con riferimento alle partecipazioni comprese tra il 20 ed il 25 per cento).

Infine, la medesima percentuale potrebbe essere applicata con riferimento ai dividendi derivanti dalle partecipazioni comprese tra il 10 ed il 15 per cento; di talché, con riguardo a tale fattispecie può essere individuato un ammontare pari a circa 165 milioni di euro.

E' altresì possibile affermare che questi redditi sono stati assoggettati, nei Paesi della fonte, ad una ritenuta convenzionale media del 12 per cento e quindi pari a 20 milioni di euro in considerazione dell'esistenza di convenzioni contro le doppie imposizioni (quali quella con la Francia e quella con l'Inghilterra) che comunque limitano la ritenuta ad un'aliquota inferiore a quella generalmente prevista dalle altre convenzioni internazionali e pari al 15%.

Occorre ulteriormente considerare, che ai sensi dell' art. 165 del nuovo Tuir dettante la disciplina del credito per imposte pagate all'estero, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana assolta.

⁹ La componente redditi di partecipazione sul totale dei redditi da investimenti diretti è stata stimata con i dati UIC relativi agli anni 2001-2003.

Considerando che per effetto della nuova disciplina introdotta dalla Riforma fiscale i dividendi di cui sopra verrebbero assoggettati, in ipotesi semplificativa, ad imposizione solo nella misura del 5 per cento del loro ammontare, è possibile stimare che con riferimento al periodo d'imposta 2005 il reddito imponibile in Italia risulterebbe pari ad euro 8,3 milioni di euro (pari a 165 milioni di euro per 5 per cento); e, in considerazione di quanto precedentemente affermato, la medesima somma di 8,3 milioni di euro potrebbe essere presa in considerazione anche con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2009.

Assumendo che il livello di tassazione di tali dividendi nell'ambito del reddito d'impresa risulterebbe pari al 33 per cento – e tenuto conto dell'invarianza di tale aliquota nel corso degli anni - l'imposta italiana sul reddito imponibile di 8,3 milioni di euro, dovrebbe essere pari a circa 2,8 milioni di euro con riferimento a ciascuno dei periodi d'imposta 2005, 2007 e 2009.

Conseguentemente, il credito d'imposta potrebbe essere riconosciuto in base all'art.165 del nuovo Tuir nella misura massima di 2,8 milioni di euro per il periodo d'imposta 2005. Il recupero di gettito sotto forma di mancato utilizzo in Italia del credito per imposte pagate all'estero può essere stimato in misura pari a circa il 85% dell'imposta stessa, vale a dire circa 2,4 milioni di euro, tenuto conto della capienza determinata dai requisiti di cui all'art. 165 del Tuir¹⁰.

Il recupero di gettito potrebbe, quindi, essere stimato in 2,4 milioni di euro per i periodi d'imposta 2005 e 2006, in ulteriori 2,4 milioni di euro per i periodi d'imposta 2007 e 2008, per complessivi 4,8 milioni di euro, e successivamente, dal periodo d'imposta 2009, di ulteriori 2,4 milioni di euro l'anno per un ammontare complessivo a regime di circa 7,2 milioni di euro.

In conclusione, si stima una variazione di gettito di competenza riassunta nella seguente tabella:

¹⁰ In particolare, tale percentuale è stata individuata sulla base della stima già elaborata nella Relazione Tecnica del 4 dicembre 2003 – avente ad oggetto la riforma dell'imposizione sul reddito delle società - in relazione ai crediti d'imposta su redditi prodotti all'estero (cfr., in particolare, p. 68 della medesima Relazione).

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Perdita	-9,17	-9,17	-17,68 ¹¹	-17,68	-27,93 ¹²
Recupero credito d'imposta	2,40	2,40	4,80	4,80	7,20
Variazione di gettito	-6,77	-6,77	-12,88	-12,88	-20,73

(Milioni di euro)

In termini di cassa, considerato che le ritenute già operate nell'anno 2005 verranno rimborsate nell'anno 2006, si stima la seguente variazione di gettito:

	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Perdita	-18,34	-17,68	-17,68	-27,93	-27,93
Recupero credito d'imposta	2,40	2,40	4,80	4,80	7,20
Variazione di gettito	-15,94	-15,28	-12,88	-23,13	-20,73

(Milioni di euro)

La copertura finanziaria dei predetti oneri è assicurata con le risorse di cui all'articolo 37, comma 57, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa

copertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

¹¹ Perdita di competenza 2007 : $9,166 + 8,515 = 17,681$ milioni di euro

¹² Perdita di competenza 2009 : $17,681 + 10,245 = 27,926$ milioni di euro